

# L'evoluzione storica delle istituzioni dell'Albania e la Costituzione del 1925

di Mauro Mazza

**Abstract:** *The historical evolution of the institutions of Albania and the Constitution of 1925* - The history of Albanian constitutional law, after the end of the centuries-old Ottoman domination, has been quite troubled, having passed through the legal form of the Principality to arrive at the parliamentary Republic, based on the Constitution of 1925. This Constitution, however ephemeral, has nevertheless introduced into the Albanian system of public law the principle of separation of powers, laying the foundations for the implementation of the rule of law, albeit with Balkan characteristics.

**Keywords:** Constitutional history of Albania; Albanian fundamental statute of 1925; Parliamentary republic; Separation of powers; Rule of law

## 1. Osservazioni introduttive: le quattro fasi storiche del diritto costituzionale albanese presocialista

A partire dalla dichiarazione di indipendenza<sup>1</sup> dell'Albania nel 1912<sup>2</sup>, possono essere individuati quattro periodi nella storia costituzionale albanese, fino all'invasione del Paese da parte dell'Italia nel 1939<sup>3</sup> e alla

<sup>1</sup> In lingua albanese, *Deklarata e Pavarësisë*.

<sup>2</sup> Tra gli studi italiani più risalenti, dedicati all'Albania, si segnala V. Vannutelli, *L'Albania (Sguardo all'Oriente, X)*, Roma, 1892, dove l'autore affronta principalmente la «questione religiosa Cristiana» (cfr. 9). V. anche, tra i primi, A. Galanti, *L'Albania: notizie geografiche, etnografiche e storiche*, Roma, 1901 (*Biblioteca italo-albanese*, 1). Poco dopo, V. Mantegazza, *L'Albania*, Roma, 1912. Nei (due) decenni successivi, cfr. A. Baldacci, *L'Albania*, Roma, 1930. Più recentemente, v. M. Ganino, *La Costituzione albanese del 1988: alla ricerca dell'Europa*, in *DPCE*, 1999, 22 ss., nella parte dedicata alla introduzione storica.

<sup>3</sup> Si tratta della c.d. era dell'indipendenza (1912-1939). Prima dell'invasione del territorio albanese, Italia e Albania avevano peraltro siglato, il 22 novembre 1927, il Patto di amicizia e sicurezza ("Patto di Tirana"). Cfr. F. Dibra, *Issues of independence and the consolidation of the Albanian State in the political debate in Albanian emigration (1925-1939)*, Tirana, 2007, e ivi *Independence of Albania and the Albanian State challenges during the twentieth century*, 305 ss. Nella nostra (risalente) dottrina, v. P. Pastorelli, *Italia e Albania, 1924-1927. Origini diplomatiche del trattato di Tirana del 22 novembre 1927*, Firenze, 1967; A. Solmi, *Il trattato di Tirana*, Pavia, 1927 (Facoltà di Scienze Politiche della R. Università di Pavia, *Ann. pol. est.*, estr.). Più recentemente, v. altresì B. Xhelaj, *Albanian Relations with Italy and Yugoslavia during 1925-1926*, in 2(9) *Acad. J. Interdiscip. Stud.* 195 (2013). Vi è stata, storicamente, una certa rivalità tra Italia e Jugoslavia,

conseguente annessione dell'Albania al Regno d'Italia, formalizzata mediante l'unione delle due corone<sup>4</sup>.

Il primo di essi si apre, appunto, con la dichiarazione di indipendenza dell'Albania del 28 novembre 1912, avvenuta nella città di Valona<sup>5</sup>. Da essa derivò l'insediamento del Governo provvisorio dell'Albania; l'ordinamento costituzionale contemplava un organo particolare, denominato Consiglio degli anziani (*Eldership*)<sup>6</sup>, con la funzione di supervisione sulle attività di governo. Lo Stato albanese ottenne il riconoscimento internazionale da parte della Conferenza degli Ambasciatori tenutasi a Londra<sup>7</sup> nel 1913. Come rilevava, con grande precisione, Amedeo Giannini, «1) il Montenegro aspirava ad annettersi il territorio di Scutari sino al Drin, e riuscì ad occupare Scutari; 2) la Serbia aspirava ad arrivare, con un corridoio, al mare Adriatico, a Durazzo, che aveva già toccato; 3) la Bulgaria aspirava ad ottenere porzione del territorio del lago di Ochrida, come parte della Macedonia; 4) la Grecia infine aspirava ad occupare tutta l'Albania meridionale fino al fiume Semani»<sup>8</sup>. Concludeva il prof. Giannini osservando che le aspirazioni dei vicini Stati balcanici, ovvero dei Paesi dell'Europa sud-orientale (c.d. Molto Vicino Oriente)<sup>9</sup>, non erano certamente ispirate dal principio secondo cui «l'Albania agli albanesi»<sup>10</sup>. Ne derivò così il carattere fragile della statualità albanese, al punto che si è parlato di una sorta di «Stato virtuale»<sup>11</sup>.

---

entrambe desiderose di esercitare influenza sull'Albania; cfr. D. Bakić, *The Italo-Yugoslav Conflict over Albania: A View from Belgrade, 1919-1939*, in 25(4) *Dipl. & Statecraft* 592 (2014) (l'autore è ricercatore nell'Istituto di studi balcanici dell'Accademia serba delle scienze e delle arti di Belgrado).

<sup>4</sup> In epoca remota, v. G. Lucatello, *La natura giuridica dell'unione italo-albanese*, Padova, 1943. Da ultimo, cfr. A. Likmeta, *L'aquila nera. Una storia rimossa del fascismo in Albania*, Venezia, 2025, 12 aprile 1939. *La corona imposta: Vittorio Emanuele III re d'Albania*, 105 ss.

<sup>5</sup> Cfr. E. Qesari, *Il 28 novembre 1912, infine l'indipendenza*, in F. Guida, S. Terzi (a cura di), *In Albania. Frammenti di cultura, geografia e storia - immagini luoghi racconti*, Roma, 2020, 89 ss.; S. Pacukaj, *The Independence of Albania*, in 4(11) *Mediterr. J. Soc. Sci.* 763 (2013); L. Lamouche, *La naissance de l'État albanais*, in *Rev. pol. parl.*, 1914, 220 ss. L'evento ebbe (quasi immediata) risonanza anche in Italia; cfr. E. Vaina De Pava, *L'Albania che nasce*, Catania, 1914, il quale già preconizzava una futura cooperazione italo-albanese, finalizzata alla modernizzazione del "Paese delle aquile". Poco prima, v. A. Baldacci, *Il nuovo Stato di Albania*, Roma, 1913 (estr. da *Riv. mil. it.*, 1913). A seguire, cfr. pure A. Giannini, *Nel trentesimo anniversario dell'indipendenza albanese*, in *Riv. st. pol. intern.*, 1942, 476 ss.

<sup>6</sup> In lingua albanese, *Pleqësia*.

<sup>7</sup> *Conference of Ambassadors in London* (CAL). Su di essa, v. A. Folco Biagini, *Storia dell'Albania contemporanea*, Firenze-Milano, 2021, 100 ss.; M. Poulain, *L'Albanie dans la politique des Puissances, 1921-1926*, in *Rev. hist. mod. contemp.* 1978, 530 ss.; A. Puto, *La Question du statut international de l'Albanie devant la Société des Nations et la Conférence des Ambassadeurs*, in *Stud. Alban.*, 1965, 19 ss.

<sup>8</sup> A. Giannini, *La questione albanese*, Roma, 1925, 2<sup>a</sup> ed. (*Studi e documenti diplomatici*, coll. diretta da A. Giannini, vol. I), 15.

<sup>9</sup> G. Schöpflin, *Defining South-Eastern Europe*, in *Balkanologie. Rev. d'études pluridisciplinaires.*, vol. III, n. 2, 1999, DOI: <https://doi.org/10.4000/balkanologie.743>.

<sup>10</sup> A. Giannini, *op. loc. ult. cit.*

<sup>11</sup> In tal senso, v. F. Guida, *L'altra metà dell'Europa. Dalla Grande Guerra ai giorni nostri*, Roma-Bari, 2015 (IV rist., 2022), 72 ss.

A Londra si stabilì, dunque, che l'Albania diventasse un Principato<sup>12</sup>, con a capo un principe straniero, individuato nel tedesco Wilhelm Von Wied<sup>13</sup>. L'anno successivo, venne approvata la prima Costituzione dell'Albania, che prese il nome di Statuto organico<sup>14</sup>.

La seconda fase prende avvio con l'adozione dello Statuto di Lushnjë<sup>15</sup> del 1920<sup>16</sup>, atto fondativo della Repubblica parlamentare albanese<sup>17</sup>. Tale Statuto, adottato dal Congresso riunitosi a Lushnjë<sup>18</sup> e formato da ventisei delegati (alcuni provenienti da aree al di fuori del Paese), contemplava un capo collegiale dello Stato, denominato Alto Consiglio statale eletto dal Parlamento, e inoltre l'Assemblea parlamentare bicamerale, il Governo quale Esecutivo nazionale e gli organi giurisdizionali. Si trattò di una sorta di seconda dichiarazione d'indipendenza<sup>19</sup>.

---

<sup>12</sup> Alb. *Principata e Shqipërisë*. Cfr. A.I. Sullioti, *In Albania sei mesi di Regno. Da Guglielmo di Wied a Essad Pascià. Da Durazzo a Vallona*, Milano, 1914; F. Salleo, *Albania. Un regno per sei mesi*, Palermo, 2000; S. Ordolli, *L'Albanie sous Guillaume de Wued (1914)*, in Id., *Histoire constitutionnelle de l'Albanie des origines à nos jours*, prefazione di G. Malinverni e V. Monnier, Genève, 2008, 122 ss.; İ.B. Birecikli, *Prens Vid: 1914 yilinda Arnavutluk Prenslığı/Prince Wied: the Principality of Albania in 1914*, in *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/J. Int. Soc. Res.*, v. 9, n. 42, febbraio 2016, 518 ss. (testo in turco e sunto in inglese). Secondo l'autore ult. cit., il regno di Vid fu «breve, confuso e inglorioso». Severo anche il giudizio di A.I. Sullioti, *In Albania sei mesi di Regno. Da Guglielmo di Wied a Essad Pascià. Da Durazzo a Vallona*, cit., per il quale il re (*rectius*, principe) Von Wied fu un Capo di Stato «incerto ed inetto».

<sup>13</sup> *Id est*, Guglielmo di Wied (1876-1945), principe d'Albania. Morì in Romania ed è sepolto nella chiesa luterana di Bucarest.

<sup>14</sup> A. Anastasi, *Up-to-date approach to the Albanian law of the period 1912 – 1914*, in *Studia Albanica* (pubblicazione dell'Accademia delle Scienze dell'Albania), 2003, 17 ss.

<sup>15</sup> Ovvero, per esteso, in albanese *Bazet e Kanunores së Këshillës së Naltë* [«Basi canoniche dell'Alta Consiglio»]; in forma abbreviata, appunto, *Statuti i Lushnjës* [«Statuto di Lushnjë»].

<sup>16</sup> Approvato dal Congresso di Lushnjë, svoltosi dal 28 al 31 gennaio 1920; si vedano N.H. Ljarja, *The Beginning of the Parliamentary in Albania (1920-1924)*, in 4(4) *J. Educ. Soc. Res.* 449 (2014); E. Sherifi, *Institutions that Returned the Sovereignty of Albania. 1920*, in 1(2) *Acad. J. Interdiscip. Stud.* 115 (2012). In lingua albanese, (davvero) ampiamente, cfr. K. Dervishi, *Historia e shtetit shqiptar 1912-2005* [Storia dello Stato albanese 1912-2005], Tirane, 2006 (l'opera consta di quasi 1000 pagg.), nonché prima G. Hysi, *Organizimi i Shtetit Shqiptar sipas Vendimeve të Kongresit të Lushnjës* [Organizzazione dello Stato albanese secondo le decisioni del Congresso di Lushnja], in *Studime Historike* [Studi storici] (pubblicazione dell'Istituto di Storia dell'Accademia delle Scienze dell'Albania), 1971, n. 2, 3 ss. Per un *excursus* sul parlamentarismo albanese, a partire dal 1920, v. S. Pacukaj, R. Tokrri, *Albania Between the Crisis of the Parliamentary Dialectic and the Dominant Role of the Government*, in 10(4) *Acad. J. Interdiscip. Stud.* 43 (2021). Da ultimo, v. E. Spahiu, *The Congress of Lushnja brought about the independence of Albania*, in *Politiko*, 21 gennaio 2025.

<sup>17</sup> Sul processo di *state- e nation-building* nell'Albania, durante gli anni venti del secolo scorso, cfr. le complete analisi di R.C. Austin, *Founding a Balkan State. Albania's Experiment with Democracy, 1920-1925*, Toronto, 2012, e N. Guy, *The Birth of Albania. Ethnic Nationalism, the Great Powers of World War I and the Emergence of Albanian Independence*, New York, 2012.

<sup>18</sup> Città a sud-ovest di Durazzo.

<sup>19</sup> Così B.J. Fischer, O.J. Schmitt, *A Concise History of Albania*, Cambridge, 2022, 165.

La terza fase è stata rappresentata dalla creazione della Repubblica parlamentare albanese<sup>20</sup>. Essa venne fondata mediante l'approvazione dello Statuto fondamentale dell'Albania da parte dell'Assemblea nazionale nel 1925. I principali organi della Repubblica albanese furono rappresentati dal Capo dello Stato, dalla Camera del Parlamento, dal Governo e dai tribunali indipendenti.

La quarta e ultima fase si ebbe a seguito dell'adozione dello Statuto del Regno di Albania nel 1928, in forza del quale l'ordinamento del Paese diventò una Monarchia parlamentare ed ereditaria. Tale assetto istituzionale prevedeva un Parlamento monocamerale, l'Esecutivo nazionale e il potere giudiziario indipendente.

## 2. Il periodo più remoto: la nascita (tardiva) del movimento nazionale albanese e la Lega di Prizren del 1878

Il sistema costituzionale edificato a seguito della dichiarazione d'indipendenza del 1912 poneva fine alla dominazione ottomana, che aveva avuto la durata di ben 444 anni. In via generale, peraltro, il diritto ottomano trovò un'applicazione discontinua sul territorio albanese; in particolare, la zona pianeggiante del Paese e le città furono effettivamente assoggettate al nuovo diritto, mentre le zone montuose, in buona parte rimaste inaccessibili all'amministrazione ottomana, mantennero vivo il diritto consuetudinario<sup>21</sup>.

L'occupazione dell'Albania da parte dell'Impero ottomano<sup>22</sup>, del quale costituiva la «periferia occidentale»<sup>23</sup>, risaliva al 1479 e, sebbene vi fossero

<sup>20</sup> Forse meglio definibile come Repubblica semipresidenziale.

<sup>21</sup> Su cui v. *retro* i riferimenti bibliografici contenuti nella nt. 2.

<sup>22</sup> A. Pitassio, *Corso introduttivo allo studio della storia dell'Europa Orientale*, Perugia, 2011, *Gli albanesi nell'Impero Ottomano*, 202 ss.

<sup>23</sup> Cfr. P. Tachella, *Temi e questioni di storia economica dell'Albania dalla dominazione ottomana al crollo del comunismo. una rassegna bibliografica*, in *St. ec.*, 2006, n. 1, spec. 139, e inoltre M. Dogo, «Tenere insieme l'impero» *Declino ottomano e province di frontiera nei Balcani*, in *Riv. st. it.*, 2003 (n. tematico *Imperi e regioni di frontiera*), 516 ss.; G. Del Zanna, *Guerra all'Impero, guerra ai cristiani: le radici della dissoluzione dell'Impero ottomano*, in L. Valent (a cura di), *La lunga guerra. I Balcani e il Caucaso tra conflitto mondiale e conflitti locali (1912-1923)*, Milano, 2020, 29 ss.; J.N. Tallon, *The failure of Ottomanism: The Albanian Rebellions of 1909-1912*, Chicago (IL), 2012. In lingua albanese, v.: R. Gurakuqi, *Kryengritja E Malësisë Së Mbishkodrës E Vitti 1911* [La rivolta degli altopiani di Scutari del 1911], Scutari, 2002; Z. Cana, *Lëvizja Kombëtare Shqiptare Në Kosovë 1908-1912* [Il movimento nazionale albanese in Kosovo 1908-1912], Tiranë, 1982; S. Rahimi, *Lufta E Shqiptarëve Për Autonomi 1897-1912* [La lotta albanese per l'autonomia 1897-1912], Prishtina, 1980; N. Koleci, *Kryengritja E Përgjithëshme Shqiptare Kundër Sundimit Turk Në Vitin 1912* [La rivolta generale albanese contro il dominio turco nel 1912], Tiranë, 1962. Nella dottrina turcofona, v.: B.İ. Sönmez, *II Meşrutiyette Arnavut Muhalefeti* [L'opposizione albanese nella seconda era costituzionale], Istanbul, 2007; B. Çelik, *İttihatçılar ve Arnavutlar, II, Meşrutiyet Döneminde Arnavut Ulusçuluğu ve Arnavutluk Sorunu* [Unionisti e albanesi, II, Gli albanesi nell'era costituzionale. Il nazionalismo e la questione albanese], Istanbul, 2004, considerata la migliore opera sulle ribellioni albanesi anti-turche; N. Bozbora, *Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu'nun Gelişimi* [L'Albania sotto il dominio ottomano e lo sviluppo del nazionalismo albanese], Istanbul, 1997.

stati tentativi di resistenza locale<sup>24</sup>, limitati del resto a un «pugno di anime»<sup>25</sup>, tuttavia il movimento nazionale albanese ebbe origine soltanto con la Lega di Prizren<sup>26</sup> del 1878<sup>27</sup>, che suscitò l'interesse dei principali Paesi occidentali<sup>28</sup>. Come bene si è osservato, «Albania was the last of the Balkan nations to achieve independence, and the last to develop a modern national consciousness»<sup>29</sup>. Gli Ottomani, che governarono gli Albanesi per circa quattro secoli, realizzarono politiche idonee a inibire efficacemente lo sviluppo di una coscienza nazionale albanese. Alcune di queste politiche furono applicate ai popoli balcanici in generale, mentre altre furono applicate solo agli Albanesi. Come esempio del primo caso, va osservato che gli Ottomani divisero i loro sudditi in unità amministrative senza tenere conto della loro nazionalità, cosicché gli Albanesi furono divisi in quattro *vilayet*<sup>30</sup> separati, ovvero regioni amministrative. La religione, inoltre, non fu associata alla nazionalità in Albania, come lo era invece in gran parte del resto dei Balcani. Gli Ottomani conclusero, poi, correttamente che lingua, istruzione e cultura erano gli elementi critici nello sviluppo del nazionalismo albanese. Per tale motivo, furono imposte severe restrizioni all'insegnamento della lingua albanese, la qual cosa impedì il processo di consolidamento di una lingua scritta comune, che avrebbe potuto a sua volta portare a una letteratura comune, quindi alla successiva scoperta di un

<sup>24</sup> Alcune forme di resistenza, peraltro, non riuscirono a impedire, attraverso i secoli, l'islamizzazione complessiva della società albanese; lo riconoscono, non senza una punta di amarezza («*Whether we like it or not*»), M. Xhaferri, M. Tase, *The Influence of Ottoman Culture on the Way of life of Albanian Society*, in 15(1) *J. Educ. Cult. Soc.* 557 (2024). Il processo storico di c.d. ottomanizzazione fece sì che gli Albanesi diventarono il popolo più islamizzato dei Balcani; in tal senso, v. B.J. Fischer, O.J. Schmitt, *A Concise History of Albania*, cit., 57 ss.

<sup>25</sup> Si cfr. A.I. Sullioti, *In Albania sei mesi di Regno. Da Guglielmo di Wied a Essad Pascià. Da Durazzo a Vallona*, cit., 58, che parla del nascente nazionalismo albanese come di un movimento limitato a pochissime persone.

<sup>26</sup> Alb. *Lidhja e Prizrenit*, ovvero, per esteso, «Lega per la difesa dei diritti della nazione albanese»; venne fondata (a Prizren, in Kosovo) il 10 giugno 1878.

<sup>27</sup> V. lo studio dettagliato di S. Skendi, *The Albanian National Awakening, 1878-1912*, Princeton (NJ), 1967; A. Tamborra, *La Lega di Prizren*, in F. Guida, S. Terzi (a cura di), *In Albania. Frammenti di cultura, geografia e storia - immagini luoghi racconti*, cit., 75. In lingua albanese, F. Kristo, *Lidhja Shqiptare e Prizrenit: 1878-1881 [Lega albanese di Prizren: 1878-1881]*, Tiranë, 1997. Quest'ultima opera ha una storia un poco curiosa, in quanto venne inizialmente concepita in due volumi, di cui il primo fu effettivamente pubblicato dall'Accademia delle Scienze nel 1990. Il secondo volume, però, non venne pubblicato, mentre l'opera da ultimo citata include anche i materiali del progettato secondo volume.

<sup>28</sup> N. Malcolm, *British Diplomacy and the League of Prizren, 1878-1880*, in Id., *Rebels, Believers, Survivors. Studies in the History of the Albanians*, Oxford, 2020, 245 ss., dove riferimenti anche alle posizioni di Russia, Impero austro-ungarico e Grecia.

<sup>29</sup> B.J. Fischer, *A Brief Historical Overview of the Development of Albanian Nationalism*, Washington (DC), 2011.

<sup>30</sup> I. Bekadze, *Osmanlida kullanilan vilâyet tabiri üzerine [Sull'interpretazione del termine "vilayet" durante l'Impero ottomano]*, in *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi [Rivista scientifica internazionale del Mar Nero]*, n. 36, 2017, 240 ss. (testo in turco). Ivi si osserva che il termine *vilayet* è stato storicamente utilizzato per esprimere diverse unità amministrative, nei tre periodi seguenti: a) il periodo c.d. del sistema governativo, tra il 1326 e il 1591; b) il periodo del c.d. sistema statale, tra il 1591 e il 1864; c) il periodo del c.d. sistema provinciale, tra il 1864 e il 1922.

passato comune e, dunque, alla crescita del nazionalismo moderno. Si aggiunga che gli Albanesi non condividevano il livello di malcontento per il dominio straniero avvertito dalla maggior parte degli altri popoli balcanici. Al contrario, gli Albanesi spesso vedevano i Turchi/Ottomani quasi come “protettori” contro sia i Greci che i Serbi, frequentemente ostili. Per molti Albanesi, d’altro canto, l’Impero ottomano forniva altresì una possibilità di “carriera”, con l’opportunità di avanzamento nell’esercito o all’interno dell’amministrazione, dove prestarono servizio in numero rilevante. In definitiva, l’arretratezza del movimento nazionale albanese dipendeva da cause sia esterne che interne al Paese.

La Lega di Prizren, in un *memorandum* sottoscritto da 4.000 persone, affermò dunque che gli Albanesi erano ormai determinati a difendere «in tutti i modi» le loro terre e i loro diritti. Inoltre, la Lega stessa decise la sospensione generale delle vendette, proclamando, sulla base del diritto consuetudinario albanese, la c.d. *besa* generale. In epoca anteriore alla Lega di Prizren, ossia a partire, in particolare, dai primi decenni dell’ottocento, il movimento nazionale albanese, che diede vita alle idee di «albanesità» e di «albanismo»<sup>31</sup>, aveva avuto, invece, tipicamente un carattere elitario<sup>32</sup>, mentre l’Albania veniva considerata, se non una semplice espressione geografica, niente più che una provincia inseparabile dell’Impero ottomano. Per la Lega di Prizren, invece, bisognava tendere alla separazione dell’Albania dall’Impero ottomano, mentre in un primo tempo la Lega stessa si era limitata a richiedere l’autonomia dell’Albania, chiedendo in particolare l’introduzione della possibilità di utilizzare la lingua albanese sia nell’amministrazione che nel sistema giudiziario. L’intervento energico, o per meglio dire la repressione ottomana, mise termine nel 1881 all’esperienza della Lega di Prizren. Insurrezioni locali, specialmente nel Nord e nel Nord-Ovest del Paese, ebbero luogo nel 1883 e poi nel 1884-1885 e 1887-1893, ma anch’esse vennero represses dall’Impero ottomano, che aveva nel frattempo assegnato ingenti risorse, sia materiali e finanziarie che

---

<sup>31</sup> Su cui, ampiamente, N. Clayer, *Aux origines du nationalisme albanais. La naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe*, Paris, 2006 (l’autrice, attiva al CNRS, *Laboratoire études turques et ottomanes*, è una specialista della storia albanese ottomana e post-ottomana). Sulla espressione risorgimentale per la quale «La religione degli albanesi è l’Albanismo», v., in un volume peraltro dedicato al sufismo, componente storica del vario mosaico religioso albanese, G. Bria, *Aquile e dervisci. L’autorità sufi nell’Albania post-socialista*, prefazione di N. Clayer (autrice poco sopra citata, in questa stessa nota), Milano, 2019, che si segnala come studio islamologico, ma anche storico, etnografico e sociologico. Per il rilievo che «L’Albania, tutt’oggi, si attesta come l’unico Stato a maggioranza islamica d’Europa», cfr. V. Gassi, *Libertà religiosa e relazioni familiari in Albania alla prova della giurisprudenza canonica*, in *Diritto ecclesiastico*, 2024, spec. 624, testo e nt. 3. Con riguardo all’intreccio tra religione, nazione, etnia e politica, v. L. Sciarra, A. Raif, *L’Islam in Albania*, in *Or. Mod.*, a. 15, n. 76, 1996 (Numero speciale, *Problematiche islamiche in area balcanica: Albania, Bulgaria, Romania*), 1 ss.

<sup>32</sup> Cfr. R. Halimi, *L’Albania prima dell’Albania*, in *Diacronie. St. st. contemp.*, 2010, n. 3, [www.diacronie.it](http://www.diacronie.it). Ivi l’autore osservava con arguzia, a proposito dell’Albania, che «Nel diciottesimo secolo, lo storico britannico Edward Gibbon ne ha parlato come di un paese che, pur essendo davanti all’Italia, è meno conosciuto dell’interno dell’America. Quelli che sostengono, che poco è cambiato da allora, tranne che conosciamo un po’ meglio l’America, non hanno tutti i torti. L’Albania, spazio culturale europeo dall’antichità, resta sempre mal compresa come lo era nel diciottesimo secolo» (v. 1).

di personale, alla polizia e alla gendarmeria, le quali gestivano ormai la parte preponderante del *budget* attribuito al sangiacato<sup>33</sup> albanese. Durante gli ultimi due decenni dell'ottocento, dunque, il movimento nazionale albanese si espresse essenzialmente attraverso l'azione di associazioni culturali-politiche, costituite soprattutto all'estero dagli Albanesi della diaspora, in Italia, nei Paesi balcanici e in Egitto. Ad esse aderirono in larga misura intellettuali, che furono anche attivi all'interno dell'Albania nel tutelare e diffondere la cultura e i valori albanesi, mentre nel contempo le associazioni create all'estero si occupavano di fare conoscere meglio sia il popolo albanese che, *in primis*, le sue rivendicazioni politiche, autonomistiche e territoriali. Grande era, infatti, allora la preoccupazione degli intellettuali albanesi, i quali temevano, nell'ipotesi di una prossima implosione dell'Impero ottomano, che il loro Paese cadesse vittima degli "appetiti" degli Stati vicini. Fu proprio questo, del resto, il motivo di un certo "attendismo" del movimento nazionale albanese, che invocò spesso l'autonomia e non la piena indipendenza, poiché la "copertura" ottomana metteva per così dire in salvo gli Albanesi rispetto alle pretese degli Stati confinanti.

Una tradizionale rivendicazione del movimento culturale albanese, prima della svolta indipendentista di cui si dirà tra poco, fu dunque quella di consentire l'uso della lingua albanese negli istituti di istruzione, dal momento che l'Impero ottomano imponeva invece l'uso della lingua turca nelle scuole.

Il declino, sempre più evidente, del potere ottomano all'inizio del XX secolo determinò un infittirsi delle insurrezioni in Albania, come anche il consolidarsi del movimento nazionale albanese, ormai presente sull'intero territorio nazionale. In questa situazione, il movimento nazionale albanese si estese progressivamente dalle regioni settentrionali anche al sud dell'Albania. Insurrezioni, proteste e rivolte si verificarono, sia in Albania che in Kosovo, con intensità crescente nel 1905, 1906, 1907 e 1910, trasformando l'originaria richiesta albanese di una maggiore autonomia nella volontà politica di ottenere l'indipendenza nazionale. Nel 1911 e 1912, si formarono anche comitati di resistenza albanesi contro il dominio ottomano. Non mancò nemmeno l'appoggio internazionale, anche dall'Italia, dove il generale e politico rivoluzionario Ricciotti Garibaldi<sup>34</sup> (ultimo figlio di Giuseppe Garibaldi e di Anita) si impegnò nella costituzione di una armata di volontari incaricata di sostenere gli Albanesi.

### 3. La dichiarazione d'indipendenza del 1912 e le vicende successive, fino alla prima guerra mondiale

<sup>33</sup> Unità amministrativa, ovvero suddivisione territoriale, dell'Impero ottomano.

<sup>34</sup> Che visse dal 1847 al 1924. In relazione all'Albania, v. F. Guida, *Gli italo-albanesi e il garibaldinismo dinanzi alla questione albanese all'inizio del Novecento (1900-1906)*, in AA.VV., *Centenario dell'Indipendenza dell'Albania – 1912-2012. L'influenza delle relazioni con l'Italia sulla nascita della coscienza nazionale albanese*, numero speciale de *Il Veltro. Rivista della civiltà Italiana* (a cura di F. Tagliarini), vol. LVI, 2012, 3-6, 41 ss. L'opera del Ricciotti, peraltro, non portò a un'azione militare e politica concreta. Vi era stata, infatti, l'idea di uno sbarco in Albania di volontari arbëreshë, guidati da Ricciotti Garibaldi; v. A. Pinari, *Il ruolo degli arbëresh nel Movimento Nazionale Albanese*, in *Il Veltro*, vol. LVI, 2012, 3-6, 151 ss.

Si arrivò, dunque, alla dichiarazione d'indipendenza dell'Albania, avvenuta il 28 novembre 1912<sup>35</sup>, quando l'Assemblea nazionale albanese<sup>36</sup>, che agiva nella qualità di Assemblea costituente ed era formata da delegati provenienti da quasi ogni regione dell'Albania, sulla base di deleghe conferite da comitati locali di notabili<sup>37</sup>, elesse il Consiglio degli anziani, organo quest'ultimo con funzioni consultive e (forse anche) di controllo rispetto al Governo provvisorio, guidato dal Primo ministro Ismail Qemali<sup>38</sup> e formato da otto membri (tra cui un Vice-Primo ministro). Uno degli aspetti più controversi dell'ordinamento albanese del 1912 si riferisce proprio al Consiglio degli anziani. Questo perché non era del tutto chiaro se si trattasse di una Camera parlamentare, equiparabile al Senato, ovvero a una sorta di Consiglio di Stato. In definitiva, i diciotto membri del Consiglio degli anziani avevano uno *status* incerto, a metà tra quello dei deputati (o senatori) e quello dei consiglieri di Stato. Soprattutto, appariva non ben definito il ruolo del Consiglio degli anziani rispetto al Governo nazionale, ossia se il Consiglio degli anziani avesse una funzione di controllo sull'Esecutivo, potendo anche ottenere la revoca dei singoli ministri. Probabilmente fu titolare di poteri di controllo sul Governo, ma (molto) limitati, in quanto, per un verso, il Consiglio degli anziani non poteva presentare una mozione di censura contro il Governo e, per altro verso, non vi era responsabilità dell'Esecutivo di fronte al Consiglio degli anziani.

Il sistema istituzionale albanese nato dalla dichiarazione d'indipendenza del 1912 era anomalo, prima di tutto in quanto definito come provvisorio, segnato da una situazione di urgenza nazionale. In secondo luogo, non si trattava certo di un regime parlamentare, in assenza di meccanismi di controllo parlamentare e, anzi, a ben vedere, dello stesso Parlamento. Sarebbe, naturalmente, possibile una ricostruzione alternativa, per la quale l'Assemblea nazionale, anche dopo la sua dissoluzione, rimaneva l'organo centrale dello Stato albanese, mentre il Governo provvisorio agì da solo ma sulla base della delegazione di poteri conferita inizialmente dalla medesima Assemblea nazionale. Tale ricostruzione, però, non appare convincente, soprattutto perché l'Assemblea nazionale fu soltanto un'Assemblea costituente e non, invece, un'Assemblea parlamentare.

---

<sup>35</sup> V. sopra, nel paragrafo 1.

<sup>36</sup> K. Frashëri, *L'Assemblée Nationale de Vlora et ses principes*, in *Stud. Alban.* (pubblicazione dell'Accademia delle Scienze dell'Albania), 2012, 2, 5 ss.

<sup>37</sup> I membri dell'Assemblea nazionale albanese, dunque, non erano **stati** eletti dalla popolazione.

<sup>38</sup> Cfr. P. Kristaq, *L'indépendance de l'État albanais*, in *Studi Albanica* (pubblicazione dell'Accademia delle Scienze dell'Albania), 2003, 1 ss.; K. Prifti, *La proclamation de l'indépendance de l'Albanie et la question d'un État albanais unifié*, *ivi*, 2007, 1 ss. (con riguardo anche alla questione kosovara). Una preziosa raccolta di documenti storici, molti dei quali scritti originariamente in turco, tra cui i verbali delle riunioni immediatamente precedenti la dichiarazione d'indipendenza dell'Albania del 1912, è disponibile in T. Hoxha, *Ismail Qemali. Përmbledhje Dokumentesh: 1888-1919* [*Ismail Qemali. Raccolta di documenti: 1888-1919*], Tiranë, 1982. Per il contesto diplomatico nel quale si ebbe la dichiarazione d'indipendenza, v. A. Puto, *Introduction à l'histoire diplomatique de l'indépendance albanaise*, in *Stud. Alban.*, 1979, 1, 13 ss. A Ismail Qemali è attualmente intitolata la Biblioteca universitaria dell'Ateneo di Valona.

L'esperienza costituzionale albanese scaturita dalla dichiarazione d'indipendenza del 1912, comunque, fu di breve durata<sup>39</sup>. L'Assemblea nazionale, in particolare, cessò di funzionare il 7 dicembre 1912. Nel frattempo, infatti, la parte meridionale del Paese era stata occupata dalla Grecia, mentre a Nord e a Est si erano insediate le truppe di Serbia e Montenegro. Fu così che alla Conferenza degli Ambasciatori di Londra venne deciso, il 27 luglio 1913, di proclamare il Principato autonomo di Albania. Con un successivo atto, adottato dalle sei Grandi Potenze<sup>40</sup> il 3 novembre 1913, venne designato Wilhelm Von Wied alla guida del Principato di Albania<sup>41</sup>. Quest'ultimo<sup>42</sup>, talvolta indicato come Guglielmo I o Scanderbeg II, di religione protestante e quindi estraneo alle tradizioni religiose del Paese, si recò in Albania il 7 marzo 1913. Egli formò un Governo e, tra l'altro, suddivise il territorio albanese in amministrazioni provinciali. Sebbene fosse ovviamente sostenuto dalle Grandi Potenze, tuttavia Wilhelm Von Wied non fu molto benvenuto dalla popolazione albanese<sup>43</sup>, forse anche per il fatto che il principe pose a capo del Governo nazionale d'Albania (nel 1914, e poi nuovamente dal 1918 al 1920) Turhan Pasha Permeti<sup>44</sup>, un ex diplomatico<sup>45</sup> di carriera dell'Impero ottomano.

---

<sup>39</sup> Cfr. L. Omari, *De certaines caractéristiques de l'État albanais de 1912-1913*, in *Stud. Alban.* (pubblicazione dell'Accademia delle Scienze dell'Albania), 1970, 2, 25 ss. Per un'analisi dettagliata dell'apparato statale, con particolare riguardo all'organizzazione e al funzionamento del ministero della Giustizia, del sistema giudiziario, del ministero degli Affari interni e della gendarmeria, v. K.N. Karabeci, *Organizimi i Drejtësisë dhe i Xhandarmërisë në Shtetin Kombëtar Shqiptar (1912-1914)* [L'organizzazione della giustizia e della gendarmeria nello Stato nazionale albanese (1912-1914)], in *Studime Historike* [Studi storici], 1990, 131 ss.

<sup>40</sup> Vale a dire: Regno Unito, Francia, Italia, Austria-Ungheria, Germania e Russia. In particolare, sulla rivalità italo-austriaca nei confronti del territorio albanese, v. F. Martelloni, *Antonio Baldacci: Italia e Austria alleate-concorrenti in Albania e Adriatico orientale (1896-1903)*, in *Itin. ric. stor.*, vol. XXVII, 2013, 1 (n.s.), 109 ss., con riguardo alle esplorazioni geografiche e agli studi geopolitici di Antonio Baldacci, di cui v. *Itinerari albanesi*, parti 1-3, in *Mem. Soc. Geogr. Ital.*, vol. VI, parte I, 1896, 45-79; vol. VI, parte II, 1897, 378-409; vol. VII, parte I, 1898, 15-44; Id., *L'Italia e la questione albanese – Comunicazione del Dott. Antonio Baldacci, in Atti del terzo congresso geografico italiano. Tenuto a Firenze dal 12 al 17 aprile 1898, vol. II. Relazioni, comunicazioni e memorie. Seconda sezione (Economico-commerciale)*, Firenze, 1899, 220-230; Id., *L'Italia nel Mediterraneo e nell'Adriatico*, in Id., *Scritti adriatici*, I, Bologna, 1943, 17-41 (già pubblicato nella rivista *Italia coloniale*, IV, 1903, 6-7).

<sup>41</sup> Si vedano A. Folco Biagini, *Storia dell'Albania contemporanea*, cit., 115 ss. (*L'Albania del principe Guglielmo di Wied*); F. Salleo, *Albania: un regno per sei mesi*, cit.

<sup>42</sup> Proveniente da una nobile famiglia protestante, sua madre era Marie, principessa d'Olanda. Wied fu un ufficiale dell'esercito tedesco; egli era cugino dell'imperatore tedesco e nipote della regina di Romania. Era sposato con la principessa Sofia di Schönburg-Waldenburg di Sassonia

<sup>43</sup> B. Lopez, *Il Principe nel groviglio. L'invenzione dello Stato di Albania e la singolare avventura di Guglielmo di Wied nell'eterno intrico balcanico, alla vigilia della prima guerra mondiale*, Roma, 2009.

<sup>44</sup> Sulla cui traiettoria professionale e politica, v. H. Topaktaş Üstüner, *A Talented Ottoman Diplomat of Albanian Origin: Turhan Pasha (Permeti) and Some New Information on His Diplomatic Career*, in Ö. Oral (Ed.), *Turkey & Kosovo, The Role of Diplomacy in the History of the Balkans*, Istanbul, 2021, 145 ss. Turhan Pasha Permeti fu, contemporaneamente, Primo ministro e ministro degli Esteri.

<sup>45</sup> Appartenente al gruppo etnico albanese.

Inoltre, la componente musulmana della popolazione albanese mostrò sempre “risentimento” nei confronti dell'imposizione di un principe cristiano<sup>46</sup>. Comunque, il principe Wilhelm Von Wied aveva posto tre condizioni per accettare il trono di Albania, ossia: a) il riconoscimento internazionale dell'Albania; b) il fatto che una delegazione di Albanesi si fosse recata da lui per offrirgli la corona d'Albania; c) la concessione, da parte delle Grandi Potenze, di un sostegno finanziario di ammontare pari a 75 milioni di franchi. Le tre condizioni indicate, in effetti, si realizzarono. In particolare, il finanziamento venne concesso il 6 febbraio 1914, mentre la delegazione di Albanesi, guidata da Essad Pascià Toptani (futuro Primo ministro dell'Albania dal 1914 al 1916, accusato peraltro da una parte della storiografia albanese di essere un “traditore” per avere avviato una cooperazione con le autorità della Serbia<sup>47</sup>), si recò il 21 febbraio 1914 al castello di Neuwied, in Germania, per offrire appunto la corona d'Albania a Wilhelm Von Wied. Quest'ultimo arrivò, quindi, a Durazzo, da lui scelta come capitale del Paese (la decisione aveva peraltro “offeso” altri centri del Paese, *in primis* Tirana), il 7 marzo 1914, dove venne accolto festosamente, nonché omaggiato della visita di molte delegazioni di Albanesi, che gli promettevano fedeltà incondizionata. In ogni caso, come bene è stato osservato<sup>48</sup>, si trattò di un periodo di c.d. *Xenocracy*, con riferimento al governo dell'Albania per il tramite di fattori esterni (stranieri). Inoltre, sembra che l'autorità del Principato non si fosse mai estesa effettivamente oltre Durazzo<sup>49</sup>. La precarietà del ruolo di Von Wied era stata percepita da lui stesso, Egli, infatti, in un testo di memorie<sup>50</sup> aveva affermato che il suo compito era stato reso impossibile, segnando così il destino del suo breve regno, dagli «intrighi» di Italiani, Russi e Francesi, come pure dalla «immunità della Grecia per le sue macchinazioni», e inoltre dalla “neutralità” di Germania e Inghilterra, aggiungendo che Guglielmo II, imperatore tedesco e re di Prussia, aveva considerato con una certa freddezza la sua “avventura” albanese, dal momento che – sempre secondo Von Wied – l'imperatore era «in fondo filo-greco» e «non amava l'Albania», anche per la probabile influenza della sorella, regina di Grecia, nonché del cognato, il re Costantino. Nell'opinione di Von Wied, il suo Principato era stato travolto da un «marasma», poiché si era passati da un clima di preservazione della pace a uno di preparazione della guerra. Durante il breve regno di Von Wied si verificò un tentativo di colpo di Stato filo-ottomano; il responsabile, Bekir

<sup>46</sup> J.N. Tallon, *Albania's Long World War I (1912–1925)*, in *Studia Historyczne* [*Studi Storic*], 2014 (pubblicata a Cracovia dall'Accademia polacca delle scienze), 437 ss., spec. 443.

<sup>47</sup> Cfr. D.T. Batakovic, *Serbian Government and Essad Pasha Toptani*, Beograd, 1991. Essad Pascià Toptani fu assassinato a Parigi nel 1920.

<sup>48</sup> Cfr. A. Anastasi, *Vështrim Bashkëkohor i së Drejtës Shqiptare të Viteve 1912–1914* [*Panoramica contemporanea del diritto albanese degli anni 1912–1914*], in *Studime Historike* [*Studi storic*], 2003, 159 ss.

<sup>49</sup> Così A. Basciani, *Beyond Nationalism? The Inter-war Period and Some Features of the Complex Transformation of Southeastern Europe*, in *Balcanica*, vol. LV, 2024 (pubblicazione edita dall'Istituto di studi balcanici dell'Accademia serba delle scienze e arti di Belgrado, *Балканолошки Институт, Српска Академија Наука и Уметности*), 185 ss., partic. 186, testo e nt. 3.

<sup>50</sup> *Denkschrift über Albanien*, Berlin, s.d.

Fikri, fu processato a porte chiuse e condannato a morte, anche se alla fine si decise di soprassedere all'esecuzione. La condanna venne trasformata nel carcere a vita ma, dopo appena pochi mesi, il golpista venne rilasciato su pressione delle autorità ottomane e fece ritorno in Turchia<sup>51</sup>. Parecchio malcontento aveva, altresì, provocato la decisione del Governo del Principato di Albania di introdurre la leva obbligatoria maschile. Proprio a causa di questo fatto, si ebbero scontri tra bande di Albanesi armati e la gendarmeria del Principato, a partire dal maggio del 1914.

La scelta di un sovrano (*recte*, principe) sul quale le Grandi Potenze concordassero, e al quale il popolo albanese non si fosse opposto, non si era dimostrata facile e nemmeno immediata. Erano stati, infatti, necessari ben sette mesi da quando il 29 luglio 1913 la Conferenza degli ambasciatori aveva proclamato l'Albania Principato autonomo. I candidati al trono d'Albania furono diversi; alcuni di essi avevano presentato la propria candidatura, mentre altri vennero proposti direttamente dalle Grandi Potenze. Nelle memorie del delegato austro-ungarico alla Commissione per i territori dell'Albania meridionale, Carl Buchberger (1887-1974)<sup>52</sup>, venivano appunto citati alcuni candidati: Wilehlm Karl duca di Urach, il principe Mehmed Fuad Pasha d'Egitto, Ferdinando duca di Montpensier, il principe Franz Josef di Battenberg, il principe Luigi Bonaparte, il principe Wilhelm di Wied e Adolphus I marchese di Cambridge, duca di Teck. Solo tre di essi vennero, però, effettivamente presi in considerazione: essi furono, dunque, il principe Fuad d'Egitto, il principe Luigi Napoleone e, infine, il principe di Wied. Come è stato opportunamente osservato, si trattò di «una situazione di fatto, che fu ed è fra le più complesse e le più bizzarre della storia contemporanea»<sup>53</sup>. Speciale fu l'interesse dell'Italia, poiché – si rilevava – «è troppo certo che la questione albanese risorgerà continuamente, coi suoi spigoli acuti, agli occhi dell'Europa, e che sempre più intensamente sarà chiamata a parteciparvi l'Italia – legata dal suo destino ad ogni questione adriatica»<sup>54</sup>.

Il Principato di Albania era stato voluto dalle Grandi Potenze per fronteggiare le mire espansionistiche (quantomeno come sfera d'influenza) di Serbia<sup>55</sup>, Montenegro<sup>56</sup> e Grecia. Quest'ultima, infatti, sostenne la

---

<sup>51</sup> La fine della sua vita era, comunque, ormai prossima; egli, infatti, morì quello stesso anno, nel 1914, combattendo durante la prima guerra mondiale.

<sup>52</sup> C. Buchberger, *Erinnerungen aus meinen albanischen Jahren 1911-1914*, in *Studia Albanica*, 1973, 1, 237 ss. Durante il periodo nazista, Buchberger andò in esilio in Svezia, Paese del quale acquisì la cittadinanza.

<sup>53</sup> A.I. Sullioti, *In Albania sei mesi di Regno. Da Guglielmo di Wied a Essad Pascià. Da Durazzo a Vallona*, cit. Prefazione, V-VII, spec. V.

<sup>54</sup> A.I. Sullioti, *In Albania sei mesi di Regno. Da Guglielmo di Wied a Essad Pascià. Da Durazzo a Vallona*, cit., Prefazione, VI.

<sup>55</sup> V. Sotirović, *Serbia, Montenegro and the "Albanian Question", 1878-1912. A Greater Albania Between Balkan Nationalism & European Imperialism*, London, 2015. V. anche la nota successiva.

<sup>56</sup> C. Özen *et al.*, *The Montenegrin Policy of Expansion towards Albania before the Balkan War and the 1912 Summer Campaign*, in *Uluslararası İlişkiler* [Relazioni internazionali], estate 2009 (edita per iniziativa del Dipartimento di Scienze politiche e Relazioni internazionali dell'Università di Ankara), 125 ss. Un episodio storico, certamente non tra i più noti, fu l'offerta del Montenegro di assistere l'Italia nell'invasione dell'Albania, offerta che però venne declinata dal Governo italiano (cfr. C. Özen *et al.*, *op. ult. cit.*, 130-

creazione del «Movimento per l'autonomia dell'Epiro del Nord», che fu costantemente una “spina nel fianco” per il Principato albanese<sup>57</sup>.

#### 4. Lo Statuto di Lushnjë del 1920 e il Comitato per la protezione del Kosovo

La situazione politica e istituzionale nel Principato di Albania venne, però, fortemente modificata a seguito della prima guerra mondiale. Da un lato, infatti, le Grandi Potenze si trovarono schierate su fronti opposti, cessando quindi la loro unità d'intenti, anche nei confronti delle (aggrovigliate) questioni balcaniche. Dall'altro lato, i governatori delle province albanesi erano in contrasto tra di loro, subivano inoltre influenze straniere e, soprattutto, non offrivano abbastanza sostegno al principe Wied, il quale decise di dimettersi il 2 settembre 1914, facendo conseguentemente ritorno in Germania<sup>58</sup>. Ne derivò che, dal settembre 1914 fino al gennaio 1920, il territorio albanese venne occupato dagli eserciti di ben sei Paesi, ossia Serbia, Montenegro, Grecia, Austria-Ungheria, Francia e Italia. Soltanto dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, riprese la discussione sulle future istituzioni dell'Albania, nonché sulla necessità di approvare una nuova Costituzione. Venne, così, convocato il Congresso di Lushnjë, riunitosi dal 21 al 31 gennaio 1920, che adottò una nuova Carta costituzionale. Nel corso dei lavori del Congresso, si procedette in particolare all'elezione sia dell'Alto Consiglio<sup>59</sup>, al quale venne attribuito il ruolo istituzionale di Capo collegiale dello Stato, sia del Consiglio nazionale<sup>60</sup>. In particolare, l'Alto Consiglio di Reggenza (alb. *Këshilli i Naltë i Regjencës*)<sup>61</sup> assunse tale denominazione in quanto, sebbene il principe Wilhelm Von Wied avesse ormai lasciato il

---

131, e prima J. Treadway, *The Falcon and the Eagle. Montenegro and Austria-Hungary 1908-1914*, West Lafayette, India, 1998, 90).

<sup>57</sup> X. Faja, *Wilhem Wied and the Movement of Northern Epirus: The Protocol of Corfu*, in 4(10) *Mediterr. J. Soc. Sci.* 715 (2013). I Greci chiamavano l'Albania meridionale come Epiro settentrionale, e i loro abitanti nordepiroti (evidente l'intento di rivendicazione territoriale). Per gli Albanesi l'Albania meridionale è l'area che i Greci indicano come Epiro del Nord. Attualmente, si ritiene che i Greci d'Albania siano tra i 150.000 e 200.000, mentre nel 1991 erano circa 300.000. Le stime albanesi sono decisamente più contenute; per esempio, il censimento albanese del 2011 ha evidenziato la presenza di 24.243 greci-albanesi, ma i criteri seguiti sono contestati dalla Grecia, così come quelli relativi ai censimenti del 1923, circa 25.000 persone greco-albanesi, e del 1945, che rilevò una presenza di 36.338 persone; per la Grecia bisogna considerare l'adesione alla Chiesa ortodossa, cosicché, per esempio, negli anni trenta del secolo scorso i musulmani sarebbero stati di poco superiori agli ortodossi nell'Albania meridionale/Epiro settentrionale, per l'esattezza 166.545 persone nei confronti di 124.449.

<sup>58</sup> *Exit Albania? Departure of Prince William of Wied—After the Revolution of July, 1914*, in *The New York Times Current History of the European War*, v. 1, n. 6, marzo 1915, 1062 ss. Il principe Von Wied abbandonò l'Albania, senza avere più alcuna speranza di ritorno, imbarcandosi a Durazzo sullo yacht italiano *Misurata*. Qualche mese prima, lo stesso Von Wied era giunto a Durazzo a bordo dello yacht austro-ungarico *Taurus* salpato da Trieste.

<sup>59</sup> Che comprendeva quattro persone.

<sup>60</sup> Formato da trentasette membri.

<sup>61</sup> A commento, in lingua albanese, v. A. Mema, *Institucionet Ekzekutive në Shqipëri 1920-1924* [Istituzioni esecutive in Albania 1920-1924], Tiranë, 2021.

Paese<sup>62</sup>, egli venne tuttavia considerato, quantomeno dal punto di vista istituzionale, come Capo dello Stato fino alla proclamazione della Repubblica d'Albania nel 1925<sup>63</sup>. La soluzione istituzionale venne immaginata come provvisoria, una sorta di punto di equilibrio e mediazione tra coloro che volevano subito la proclamazione della Repubblica albanese e gli altri che, invece, optavano per la forma monarchica dello Stato. In definitiva, non si voleva ipotecare troppo il futuro, ma nello stesso tempo dare continuità all'ente statale albanese. Si voleva soprattutto mostrare al mondo intero, come venne evidenziato, con molta enfasi, nella stampa albanofona del tempo (*Populli, Mbrojtja Kombëtare, Shkumbini, Taraboshi, Albania, Jeta e Re*), che cosa volevano gli Albanesi, e quello che l'Albania era in grado di fare<sup>64</sup>.

Al Congresso di Lushnjë, tra l'altro, parteciparono anche alcuni delegati del Kosovo, in rappresentanza, in particolare, del Comitato *Mbrojtja Kombëtare e Kosovës-KMCK* (it. «Protezione nazionale del Kosovo»). Quest'ultimo era stato fondato a Scutari il 1° maggio 1918<sup>65</sup> da Hoxha Kadri Prishtina<sup>66</sup>, importante patriota, avvocato, politico e pubblicista, che dedicò la sua intera vita alla liberazione e all'unificazione delle terre albanesi<sup>67</sup>, il quale peraltro agì in tal senso insieme ad altri rilevanti patrioti albanesi (per completezza: Bedri Pejani, Sali Nivica, Niman Ferizi, Halim Gostivari e Hysni Curri, che elessero alla presidenza del KMCK Hoxha Kadri Prishtina).

Lo Statuto di Lushnjë, adottato dal Congresso, stabiliva dunque che l'Alto Consiglio di Reggenza veniva eletto dal Parlamento, e che inoltre il ruolo (ipotetico, in quanto *de facto* mancante) del sovrano era preminente sugli altri poteri. I membri dell'Alto Consiglio – i quali, in concreto, furono (al momento della creazione dell'organo<sup>68</sup>) Luigj Bumçi, Aqif Pashë Elbasani, Abdi Toptani e Mihal Turtulli – erano tenuti a prestare, prima di assumere le relative funzioni, il seguente giuramento solenne: «Giuro nel nome del Divino, donando la fede albanese (*besa*) e la parola d'onore davanti all'assemblea della nazione, che servirò il popolo e lo Stato albanese con dignità. Voglio proteggere le leggi e la piena indipendenza della sacra patria».

Il sistema costituzionale dell'Albania conobbe un periodo di stabilizzazione; il Paese, tra l'altro, venne ammesso a far parte della Società

<sup>62</sup> V. sopra, in questo paragrafo.

<sup>63</sup> V. *infra*, nel paragrafo che segue.

<sup>64</sup> A. Dobruna, *Lushnja (Luşnia) Kongresi ve tarih Önemi (21 Ocak 1920)*, in *Tarih ve Gelecek Dergisi*, n. 7/4, Aralık 2021 [Il Congresso di Lushnja e il suo significato storico (21 gennaio 1920)], in *Rivista di storia e futuro*, n. 7/4, dicembre 2021], 784 ss.

<sup>65</sup> Z. Shtylla, *About the Establishment of the Activity of the Committee Kosovo National Protection in the years 1918-1920*, in *Studime Historike, Akademia e Shkencave e RPSH: Instituti i Historisë* [Studi storici, Accademia delle scienze della Repubblica d'Albania: Istituto di storia], a. XXXX (XXIII), n. 3, Tiranë, 1986, 97 ss.

<sup>66</sup> Vissuto dal 1878 al 1925.

<sup>67</sup> Cfr. Q. Morina, *Hoxhë Kadri Prishtina mendimtar Islam* [Hoxha Kadri Prishtina Pensatore islamico], Prishtinë, 2000. Il leader kosovaro era laureato in Scienze giuridico-religiose; studiò a Pristina, Skopje e Istanbul, dove fu anche direttore della Facoltà di Giurisprudenza. L'autore del volume ult. cit. è professore presso la Facoltà di Studi Islamici dell'Università di Pristina. V., inoltre, la biografia di E. Skëndi, *Hoxhë Kadriu*, Prishtinë, 1992.

<sup>68</sup> Il 30 gennaio 1920.

(o Lega) delle Nazioni (SDN)<sup>69</sup>, mentre peraltro si susseguivano con una certa frequenza le crisi, tanto parlamentari che governative, all'interno dell'Albania. Tra i vari provvedimenti, fu approvata il 5 dicembre 1920 la nuova legge elettorale per la designazione dei deputati del Consiglio nazionale. Il sistema prevedeva una elezione indiretta, nel senso che ogni 500 elettori di primo grado veniva scelto un c.d. secondo elettore, con l'ulteriore passaggio rappresentato dalla elezione dei singoli deputati in base alle preferenze espresse da dodici elettori di secondo grado. Il sistema medesimo venne ritenuto un poco complesso da un attento osservatore delle questioni albanesi quale fu Amedeo Giannini, per il quale dunque i parlamentari erano «eletti a scrutinio di lista per Prefettura, a doppio grado, in ragione di un deputato per 12.000 abitanti, con una media di 3 o 4.000 votanti per la designazione degli elettori di secondo grado, che provvedono alla scelta dei deputati nella proporzione di uno ogni 500 iscritti»<sup>70</sup>.

L'elettorato attivo era riconosciuto al compimento del ventesimo anno d'età, mentre per l'attribuzione dell'elettorato passivo occorreva il raggiungimento dei trent'anni. Le condizioni del Paese non erano certamente favorevoli a una espressione libera e consapevole del voto. Per un verso, circa l'ottanta per cento della popolazione era analfabeta, e dunque facilmente suggestionabile. Per altro verso, sussistevano rilevanti difficoltà pratiche, quali l'assenza di documenti personali di identificazione nonché la carenza di un sistema di registrazione ufficiale del luogo di residenza dei cittadini-elettori, con la conseguente impossibilità di effettuare una adeguata suddivisione del territorio in omogenei collegi elettorali. Per cercare di ovviare, almeno in parte, a tali problematiche, venne approvata nel 1923 una nuova legge elettorale per il Consiglio nazionale. La disciplina legislativa elettorale del 1923, peraltro, manteneva il sistema del voto indiretto, su due livelli. Inoltre, il diritto di votare e di essere eletti era riservato ai cittadini di sesso maschile<sup>71</sup>.

Lo Statuto di Lushnjë venne esteso dal Congresso con deliberazione dell'8 dicembre 1922. In base all'art. 45 del regolamento interno del Congresso, infatti, quest'ultimo poteva modificare, ampliare e/o migliorare lo Statuto nella versione originaria. Il nuovo Statuto "allargato", che prese il nome di Statuto dello Stato albanese, era composto da 129 articoli e poteva essere a sua volta modificato, secondo le previsioni dell'art. 128 dello Statuto medesimo, soltanto con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti del Congresso (Parlamento).

---

<sup>69</sup> Come osservava A. Giannini, *L'assetto interno dell'Albania*, in *Problemi italiani*, anno I, fasc. 14<sup>o</sup>, settembre 1922, 516 ss., «L'Albania ha ormai risolti i principali problemi del suo assetto internazionale: [...] 3. Con l'ammissione alla Società delle Nazioni, la quale è anche intervenuta rapidamente ed efficacemente a proteggere dalle minacce dei suoi confinanti, e specialmente dalla Jugoslavia» (cfr. 3 dell'estratto). Ivi l'autore aggiungeva che il sistema medesimo «non ha dato luogo a gravi inconvenienti nella sua applicazione». Per la prima parte dello studio da ultimo menzionato, cfr. A. Giannini, *L'assetto giuridico ed internazionale dell'Albania*, in *Problemi it.*, anno I, fasc. 12<sup>o</sup>, agosto 1922, 349 ss.

<sup>70</sup> A. Giannini, *L'assetto interno dell'Albania*, cit., 9 (estr.). Sulla disciplina del diritto di voto nell'Albania presocialista, v. O. Vangjeli, *Il diritto di voto nell'ordinamento albanese e italiano*, tesi di dottorato discussa nel 2017 presso l'Università di Bologna (rel. prof.ri T.F. Giupponi e L. Mezzetti), 37 ss.

<sup>71</sup> Questa era, del resto, la prevalente impostazione dei sistemi elettorali a quel tempo.

L'Alto Consiglio albanese rimaneva il Capo collegiale dello Stato, ma soltanto in via momentanea, in attesa cioè dell'insediamento del re, cosa quest'ultima che, con il passare del tempo, appariva sempre meno probabile. L'Alto Consiglio nominava il Primo ministro e, su sua proposta, i ministri. L'Esecutivo si presentava quindi davanti al Parlamento, entro i tre giorni successivi alla nomina dei ministri, per ottenerne la fiducia, secondo le disposizioni contenute nell'art. 66 dello Statuto di Lushnjë, nella sua forma estesa. Il Parlamento veniva eletto dal popolo a suffragio universale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 dello Statuto stesso. L'Assemblea parlamentare si riuniva in sessione ordinaria due volte all'anno, in autunno per la prima sessione e in primavera per la seconda sessione. Ogni sessione aveva la durata di tre mesi. L'Alto Consiglio poteva convocare il Parlamento in sessione straordinaria, ex art. 62 dello Statuto esteso. Durante le (eventuali) sessioni straordinarie, il Parlamento poteva discutere soltanto le questioni preventivamente determinate dall'Alto Consiglio, mediante il relativo decreto di convocazione. Il Parlamento poteva deliberare soltanto in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri, mentre per la validità della deliberazione parlamentare era richiesta la maggioranza assoluta dei deputati presenti<sup>72</sup>. Fatta salva l'ipotesi delle leggi urgenti, ex art. 28 dello Statuto, e altri pochi casi, le leggi secondo lo Statuto erano sottoposte a tre votazioni parlamentari, di cui una di principio e le altre due articolo per articolo. Qualora, poi, un progetto di legge non fosse stato approvato dal Parlamento, il medesimo progetto non poteva essere riproposto nella stessa sessione parlamentare, secondo le previsioni contenute nell'art. 33 del testo statutario. Disposizioni specifiche riguardavano l'approvazione del bilancio dello Stato, in conformità agli art. da 35 a 38 dello Statuto. Tra l'altro, il progetto di *budget* presentato dal Governo al Parlamento doveva essere accompagnato da un documento separato, ex art. 39 dello Statuto, relativo al personale militare e alle spese del comparto della difesa nazionale. Sulla base dell'art. 66 dello Statuto, infine, il Parlamento era competente a ratificare i trattati internazionali conclusi dall'Alto Consiglio di Reggenza.

I deputati erano tenuti a prestare, entro due mesi dall'elezione, il giuramento; in mancanza, venivano destituiti. Così disponevano, in particolare, gli art. 15 e 16 dello Statuto "allargato". La destituzione dalla carica di parlamentare era, altresì, prevista, dall'art. 17 dello Statuto esteso, quando il deputato non avesse partecipato ai lavori parlamentari, senza una valida ragione, per almeno sei mesi. In tali casi, secondo l'art. 18 del testo statutario il posto vacante era assegnato a un nuovo deputato, scelto mediante elezioni suppletive; la votazione *de qua* doveva avvenire entro due mesi dal verificarsi della vacanza, ma non prima di un mese dalla vacanza stessa. La durata del mandato parlamentare era di quattro anni, ex art. 6 dello Statuto. Ai sensi del successivo art. 7, i requisiti per essere eletti deputato erano la cittadinanza albanese, il raggiungimento del venticinquesimo anno di età, nonché il pieno godimento dei diritti civili e politici. L'art. 8 dello Statuto, a sua volta, stabiliva l'incompatibilità della carica di deputato al Parlamento albanese con l'esercizio di altre funzioni statali, come anche di quelle religiose. Gli art. 9 e 10 dello Statuto nella

---

<sup>72</sup> In tal senso disponevano gli art. 25 e 26 dello Statuto esteso di Lushnjë.

versione “allargata” disponevano, rispettivamente, che il deputato rappresenta l'intera nazione e che sussisteva, nell'ordinamento albanese, il divieto del mandato imperativo.

Con riguardo ai rapporti tra Parlamento e Alto Consiglio di Reggenza, va ancora segnalato che il primo poteva far cadere il secondo in ipotesi di alto tradimento, oppure qualora gli atti adottati dall'Alto Consiglio non fossero stati controfirmati dal ministro competente. In tal senso disponevano, rispettivamente, gli art. 59 e 57 dello Statuto esteso di Lushnjë. L'obbligo della controfirma ministeriale discendeva, a sua volta, dall'art. 64 dello Statuto. Come stabiliva l'art. 3 dello Statuto “allargato”, il potere esecutivo era attribuito all'Alto Consiglio, che lo esercitava attraverso il Gabinetto dei ministri. Nella versione originaria dello Statuto, i membri dell'Alto Consiglio venivano scelti dal Congresso, mentre nel vigore dello Statuto “allargato”, tale compito spettava ormai al Parlamento. In tale senso disponeva l'art. 45 dello Statuto esteso. L'art. 51 dello Statuto “allargato” stabiliva che, in ipotesi di morte, malattia grave o dimissioni di uno o più dei membri dell'Alto Consiglio, la continuità nell'esercizio delle funzioni di vertice istituzionale dello Stato era garantita dai membri rimanenti, in attesa che i posti vacanti fossero coperti mediante la scelta di competenza del Parlamento, con la precisazione peraltro che, se fossero venuti a mancare tutti i componenti dell'Alto Consiglio di Reggenza, i relativi compiti venivano invece svolti *ad interim* dal Primo ministro, beninteso in attesa delle deliberazioni comunque spettanti al Parlamento, finalizzate a reintegrare l'Alto Consiglio nella sua composizione plenaria.

L'Alto Consiglio era posto, come si è visto, al vertice dello Stato. Esso aveva, tra l'altro, il comando delle forze armate. Gli alti funzionari dello Stato erano parimenti nominati dall'Alto Consiglio di Reggenza. Il potere normativo dell'Alto Consiglio di Reggenza era di tipo secondario, poiché esso adottava decreti e regolamenti, i quali dovevano però essere conformi alle leggi, sotto pena di nullità. Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, l'iniziativa legislativa apparteneva sia all'Alto Consiglio di Reggenza che al Parlamento, fatta eccezione per le leggi che comportano nuove e maggiori spese, poiché in tal caso il potere di iniziativa era riservato all'Alto Consiglio. L'art. 68 dello Statuto “allargato”, riprendendo da questo punto di vista la previsione già contenuta nell'art. 4 dello Statuto stesso ma nella versione “abbreviata” originaria, contemplava una procedura piuttosto complessa. In particolare, si prevedeva che, se il Parlamento rifiutava di concedere la fiducia al Governo nazionale per tre volte consecutive, allora l'Alto Consiglio era tenuto, entro il termine di due mesi, a convocare un'Assemblea nazionale, quale organo straordinario competente a decidere se far decadere l'Alto Consiglio oppure sciogliere il Parlamento. Veniva, inoltre, precisato che, qualora l'Alto Consiglio non avesse provveduto nel modo indicato, allora sarebbe stato destituito. Sia pure in maniera un poco macchinosa, possiamo quindi affermare che lo Statuto di Lushnjë, sia nella versione originaria che in quella estesa, contemplava il principio della separazione dei poteri (Esecutivo e Legislativo).

Nel dettaglio, poi, i requisiti per potere essere eletti alla carica di membro dell'Alto Consiglio di Reggenza erano, oltre al fatto di possedere la cittadinanza albanese, avere compiuto il trentacinquesimo anno di età

nonché essere nel godimento dei diritti civili e politici. La durata del relativo mandato era di tre anni.

I ministri del Governo potevano essere, in qualsiasi momento, chiamati a rispondere in Parlamento su questioni specifiche, in conformità all'art. 40 dello Statuto, mentre l'art. 42 del testo statutario "allargato" consentiva la creazione di commissioni parlamentari d'inchiesta, con il compito di controllare l'attività dell'Esecutivo. In esito ai risultati delle commissioni d'inchiesta parlamentari, i ministri potevano essere messi in stato di accusa davanti all'Alta Corte di Stato, ex art. 42 dello Statuto stesso.

Una volta insediato nella carica, il Governo era responsabile davanti al Parlamento, che poteva revocare in ogni tempo la fiducia accordata all'Esecutivo. Come risultava dal combinato disposto degli art. 67 e 71-72 dello Statuto "allargato", non era invece consentito all'Alto Consiglio di Reggenza modificare la composizione del Governo, dopo che quest'ultimo aveva ricevuto la fiducia del Parlamento.

Con riguardo al potere giudiziario, lo Statuto esteso prevedeva la nomina dei giudici e dei pubblici ministeri da parte dell'Alto Consiglio, su proposta del Consiglio dei ministri, il quale a sua volta utilizzava, per effettuare la scelta, l'elenco selezionato di persone predisposto da una apposita commissione, contemplata dall'art. 84 dello Statuto. Una volta insediati nella carica, i magistrati erano inamovibili e indipendenti rispetto agli altri poteri dello Stato, come sanciva l'art. 80 dello Statuto "allargato". Era posto, dall'art. 88, il divieto per i magistrati di svolgere attività politica. Lo *status* del giudice, secondo lo Statuto, contemplava altresì la garanzia dell'amovibilità, ex art. 85, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, per il cui accertamento venne attribuita la competenza alla Corte di cassazione. Analogamente, la Corte di Cassazione giudicava i casi in cui un magistrato fosse imputato nel processo penale. Le garanzie connesse allo *status* di appartenente al corpo della magistratura, tuttavia, venivano riconosciute soltanto dopo tre anni di servizio, sulla base delle previsioni di cui all'art. 89 dello Statuto. Quest'ultimo non contemplava una disciplina dettagliata dell'organizzazione giudiziaria, e si occupava soltanto di due organi giurisdizionali. Da un lato, esso istituiva la Corte di cassazione, posta al vertice del sistema giudiziario e destinata, nel corso della storia del sistema giudiziario albanese anteriore alla seconda guerra mondiale, a svolgere in alcuni limitati casi anche il controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi<sup>73</sup>. Dall'altro lato, era altresì creata l'Alta Corte di Stato, di cui all'art. 42 dello Statuto di Lushnjë, per i procedimenti concernenti le accuse contro gli alti funzionari statali.

---

<sup>73</sup> Per l'esame di una decisione in materia di sindacato giurisdizionale della costituzionalità di un atto giuridico normativo di rango primario, v. A. Anastasi, *The court of dictation and its attempts on constitutional review*, in 2 *Euro-Balkan L. & Ec. Rev.* 159 ss. (2024). La pronuncia n. 14 del 3 settembre 1932, emanata dal Consiglio generale della Corte di vertice (Alta Corte d'Albania), statui in particolare la non conformità alla Costituzione del Regno d'Albania del 1° dicembre 1928 di una legge che conteneva disposizioni retroattive. La sentenza *de qua* dispose l'annullamento della decisione n. 764 del 12 dicembre 1931 adottata dal Tribunale di Scutari, stabilendo altresì che la causa venisse nuovamente decisa a seguito della pronuncia di incostituzionalità.

Il catalogo dei diritti umani fondamentali era abbastanza ricco. Lo Statuto, tra l'altro, vietava espressamente la schiavitù, secondo l'art. 125 dello Statuto stesso. Per l'art. 114, tuttavia, soltanto i cittadini albanesi erano titolari del diritto di pubblicare giornali. Altre disposizioni erano relative a previsioni classiche dei testi costituzionali, come avveniva per la libertà personale di cui all'art. 112 dello Statuto, oppure per il diritto al rispetto del proprio domicilio ex art. 113. La proprietà privata era riconosciuta e garantita dallo Statuto, in base all'art. 115, che la definiva come «inviolabile». In presenza di un «interesse comune», la proprietà stessa poteva essere assoggettata a procedimento di esproprio, fatto salvo però l'obbligo di corrispondere al proprietario espropriato un «indennizzo ragionevole». Gli art. 116 e 117 dello Statuto “allargato” disciplinavano, rispettivamente, la libertà di associazione e di riunione pacifica, nonché il diritto al rispetto della corrispondenza privata; prima ancora, l'art. 93 del testo statutario affermava la tutela dei differenti culti religiosi ed il loro libero esercizio.

Accanto a molti diritti, lo Statuto esteso contemplava alcuni doveri, specialmente quello di prestare il servizio militare (per gli uomini), ex art. 96, e quello di pagare le imposte, di cui all'art. 98.

Non mancavano, nello Statuto esteso, le disposizioni concernenti le garanzie dello Stato di diritto, vale a dire le garanzie di natura procedurale. In particolare, era contemplata all'art. 121 dello Statuto l'interdizione della tortura, mentre l'art. 81 vietava la costituzione di tribunali straordinari. L'art. 82 dello Statuto poneva l'obbligo di motivazione per i provvedimenti giurisdizionali, mentre l'articolo successivo stabiliva che, nel processo penale, l'imputato deve essere difeso da un avvocato di sua scelta, e, qualora l'imputato stesso non effettui la relativa designazione, gli verrà assegnato un legale direttamente dal tribunale. Disposizioni che si rinvengono di norma nei testi costituzionali erano, poi, quelle per cui tutti sono uguali davanti alla legge, come prevedeva l'art. 110 dello Statuto, oppure sull'irretroattività della legge penale, di cui all'art. 120 dello Statuto stesso. In base all'art. 119 dello Statuto, la detenzione preventiva non poteva eccedere la durata di tre mesi, potendosi altresì concedere la libertà su cauzione.

Sul piano delle garanzie nei confronti della pubblica amministrazione, lo Statuto “allargato” di Lushnjë stabiliva, all'art. 124, che chiunque si rivolge a una autorità pubblica ha, comunque, diritto a ricevere una risposta.

Il controllo contabile delle amministrazioni pubbliche era, inoltre, previsto dallo Statuto esteso. A tale riguardo, disponevano gli art. da 75 a 79 del testo statutario. La relativa competenza era assegnata al Consiglio di controllo delle finanze. I suoi componenti venivano designati, ex art. 78 dello Statuto, dall'Alta Consiglio, su proposta del Parlamento e dopo avere preventivamente consultato il Governo nazionale. Nemmeno lo Statuto tralasciava di stabilire espressamente che l'albanese costituisce la lingua ufficiale dello Stato, in conformità alle previsioni di cui all'art. 91 dello Statuto medesimo. L'Albania, inoltre, non riconosceva né distribuiva titoli nobiliari, in conformità alle prescrizioni dell'art. 92 dello Statuto, e neanche aveva una religione ufficiale, come si premurava di stabilire l'art. 93.

A uno sguardo d'insieme, lo Statuto “allargato” rappresentò una vera e propria Costituzione formale moderna, alla quale si accompagnò la sua applicazione materiale. Rimangono però – a me sembra – alcune perplessità

di fondo. Lo Statuto originario, infatti, venne modificato, nel senso di ampliato/allargato, dal Parlamento, sebbene fosse stato inizialmente adottato dall'Assemblea costituente, e quindi sembrerebbe in definitiva non essere stato pienamente rispettato il principio c.d. del parallelismo delle forme. D'altro canto, lo Statuto "allargato" di Lushnjë non fu un mero chiarimento del testo originario dello Statuto stesso, ma ne comportò in molti punti una sostanziale modificazione. In dottrina<sup>74</sup>, si è appunto sostenuto che lo Statuto "allargato" sia una continuazione e un completamento dello Statuto nella versione originaria; non costituì, in ogni caso, un nuovo Statuto.

Come che sia, lo Statuto esteso diede vita a una Monarchia parlamentare, con l'assegnazione di un ruolo importante al Parlamento, nonché con la indubbiamente rilevante singolarità rappresentata dall'assenza *de facto* e *de iure* del sovrano, "rimpiazzato" temporaneamente dall'Alto Consiglio di Reggenza.

La vita politica albanese era allora alquanto turbolenta. Non erano infrequenti le insurrezioni armate. Dopo alterne vicende, emerse la figura di Ahmet Zogu, che si installò alla guida del Governo albanese il 24 dicembre 1924<sup>75</sup>. In verità, la presa di potere da parte di Zogu avvenne mediante un colpo di Stato. Egli, infatti, entrò a Tirana il 24 dicembre 1924, alla guida di un "esercito" assai eterogeneo, composto oltre che da suoi fedelissimi, da soldati jugoslavi, da riservisti albanesi, da mercenari di varia provenienza, nonché addirittura da alcuni esuli russi che avevano fatto parte dell'armata bianca, contro-rivoluzionaria e pro-zar, che si oppose ai bolscevichi (nel periodo 1918-1920). Nei giorni 22 e 23 dicembre 1924, dunque poco (meglio, appena) prima che Zogu prendesse il potere, i membri del Governo albanese erano fuggiti, con le rispettive famiglie e i propri più stretti collaborati, in Italia, dopo avere raggiunto per imbarcarsi il porto di Valona.

Su impulso di Ahmed Zogu, venne convocata l'Assemblea costituente che, nella seduta del 21 gennaio 1925, proclamò la Repubblica di Albania. Pochi giorni dopo, il 31 gennaio 1925, l'Assemblea stessa, oltre ad approvare i primi articoli del nuovo Statuto fondamentale dell'Albania, elesse alla Presidenza della Repubblica Ahmet Zogu. Non passarono molti anni prima che la forma di governo dell'Albania subisse un nuovo cambiamento. Per iniziativa di Zogu, infatti, l'Assemblea costituente proclamò, il 1° settembre 1928, l'Albania come una Monarchia parlamentare ed ereditaria, ponendo alla guida dello Stato Ahmet Zogu. Venne, altresì, adottato il nuovo Statuto fondamentale del Regno di Albania, che contemplava i tradizionali poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario –, tutti però posti sotto il controllo del sovrano.

## 5. L'adozione dello Statuto fondamentale (Costituzione) albanese del 1925 e la creazione dello Stato repubblicano

<sup>74</sup> Cfr. A. Gera, *L'evoluzione storica dei poteri del Capo dello Stato in Albania (1912-2016)*, in *Historia et Ius*, n. 26/2024, [www.historiaetius.eu](http://www.historiaetius.eu).

<sup>75</sup> La carriera politica di Zogu, iniziata come Governatore della Banca di Albania, si concluse con l'ascesa alla carica di re degli Albanesi.

La Carta costituzionale della Repubblica di Albania venne approvata dall'Assemblea costituente il 2 marzo 1925<sup>76</sup>. Essa ha rappresentato un passaggio significativo della storia costituzionale albanese. Del resto, si è esattamente rilevato che «Gli anni venti costituiscono un periodo storico molto importante per l'Albania poiché rappresentano l'inizio della stabilizzazione del giovane stato albanese»<sup>77</sup>, aggiungendosi, con specifico riferimento alla *lex fundamentalis* del 1925, che «L'Albania, nonostante la precaria situazione interna, si è costituita in repubblica con lo statuto fondamentale del marzo 1925 e con questo regime inizia ora un nuovo periodo della sua storia»<sup>78</sup>.

Tenuto conto che tutti gli esponenti dell'opposizione avevano lasciato il Paese, l'Assemblea costituente risultò formata soltanto dai deputati del partito di Zogu. Nessun stupore, dunque, suscita il carattere alquanto accelerato dei lavori dell'Assemblea medesima. La nuova Costituzione, infatti, venne approvata dopo neanche un mese e mezzo dall'avvio dei relativi lavori preparatori. Nel dettaglio, il 21 gennaio 1925 l'Assemblea costituente, riunitasi il 17 gennaio a Tirana, deliberò di dare vita a uno Stato repubblicano. Il successivo 31 gennaio vennero approvate alcune disposizioni del nuovo testo costituzionale e, nello stesso tempo, fu offerta la carica di Capo dello Stato ad Amhed Zogu. In data 1° febbraio 1925, il nuovo Esecutivo nazionale ricevette la fiducia da parte dell'Assemblea. Infine, il 2 marzo 1925, fu adottato il testo definitivo della nuova Costituzione albanese.

Si è trattato di un importante passaggio politico-istituzionale, con il quale per la prima volta nella sua storia l'Albania si è avvicinata ai modelli stranieri, a differenza di quanto era avvenuto al tempo sia dello Statuto organico del Principato d'Albania, approvato il 10 aprile 1914<sup>79</sup>, che dello Statuto di Lushnjë del 31 gennaio 1922<sup>80</sup>. Esso si componeva originariamente di (soltanto) sei articoli, ma venne trasformato nello «Statuto esteso di Lushnjë», adottato l'8 dicembre 1922, che conteneva 129

---

<sup>76</sup> Tra i (alquanto rarefatti) commenti alla Costituzione albanese del 1925, consultabili nelle lingue veicolari, si segnala il pionieristico saggio di E.B. Christie, *The New Albanian Constitution*, in 20(1) *Am. Polit. Sci. Rev.* 120 (1926). Brevi cenni anche da parte di K. Jance, *Comparative Analysis of Albanian Statutes (1912-1939)*, in 12(7) *Eur. Ac. Res.* 721 (2024), spec. 726-727. In lingua italiana, cfr. N. Shehu, *Profilo del diritto albanese tra le due guerre mondiali*, in *Diritto@Storia*, 3, 2014 (online nel sito [www.dirittoestoria.it](http://www.dirittoestoria.it)). La versione in lingua italiana della Costituzione albanese del 1925 si trova in appendice all'opera di A. Giannini, *La questione albanese*, cit., *Documento XX*, 154 ss. Quest'ultimo lavoro è di particolare utilità per gli studiosi; come osservava lo stesso Giannini nella *Prefazione*, «Avrei voluto documentarlo largamente, tanto più che non è facile rintracciare tutti i documenti di cui mi son giovato, ma la mole di essi avrebbe a tal punto ingrossato il volume, da far apparire il testo quasi sottil rivolettetto in un vasto piano di note e documenti. Ho perciò raccolto in appendice solo alcuni documenti che integrano quelli riportati nella trattazione».

<sup>77</sup> S. Paçukaj, *Albania. Antropografia degli anni '20*, presentazione di A. Carteny e prefazione di A. Biagini, Roma, 2012, 15. Il volume ha caratteristiche peculiari, in quanto riproduce parzialmente la monografia geografica intitolata *Albania*, pubblicata dall'Istituto Geografico Militare Firenze nel 1926, integrato con altri materiali estrapolati dalle monografie del ministero della Guerra; ne è risultato, in definitiva, uno studio e un'analisi della monografia scritta nel 1926.

<sup>78</sup> *Ibidem*, I, 1.2, *Costituzione statale autonoma dell'Albania*, 28 ss., partic. 36.

<sup>79</sup> Lo Statuto *de quo* era formato da 216 articoli.

<sup>80</sup> V. nel paragrafo che precede.

articoli. Nella versione del 1920, in particolare, lo Statuto di Lushnjë non contemplava una disciplina dettagliata dell'organizzazione dello Stato, da cui derivarono incertezze sui rapporti giuridico-costituzionali tra gli organi superiori del potere statale<sup>81</sup>. Nelle parole di Stavro Stavri, ambasciatore della neonata Repubblica d'Albania presso la Jugoslavia, le democrazie occidentali seguivano con interesse i progressi realizzati dalla «giovane e vigorosa Repubblica albanese»<sup>82</sup>.

Dal punto di vista sistematico, la Costituzione del 1925 contiene un Preambolo, nel quale si richiama il concetto della Nazione albanese «libera e indipendente», seguito dagli articoli, a loro volta raggruppati in quattro parti e altrettanti capitoli. L'assetto istituzionale contemplava, in primo luogo, il Parlamento nazionale, formato dalla Camera dei deputati e dal Senato, che prendeva il posto della preesistente Assemblea parlamentare monocamerale. Vi era, poi, la figura istituzionale del Capo dello Stato, posto al vertice istituzionale della Repubblica, in sostituzione del sovrano. Infine, erano disciplinati gli organi del potere giudiziario.

Il modello straniero preso a riferimento per la codificazione costituzionale del 1925 fu, principalmente, quello statunitense, anche se non si è mancato di porre in rilievo l'apporto di altre esperienze, sul piano della imitazione, circolazione e recezione dei modelli nel diritto pubblico/costituzionale della Repubblica albanese, con particolare riferimento alle leggi costituzionali della Terza Repubblica francese del 1875, alla Costituzione dell'Estonia del 1920, a quella del Belgio del 1831 e allo stesso Statuto albertino del Regno di Sardegna promulgato nel 1848<sup>83</sup>. Soprattutto la somiglianza si ha con le istituzioni della Terza Repubblica, con particolare riguardo ai poteri esercitati da Adolphe Thiers<sup>84</sup> come capo dell'Esecutivo e presidente del Consiglio dei ministri<sup>85</sup>, sebbene in definitiva i poteri del Capo dello Stato e Primo ministro albanese fossero comparativamente più estesi.

Approfondendo la comparazione italo-francese, troviamo poi che, in base all'art. 2 della legge costituzionale francese del 25 febbraio 1875, il

---

<sup>81</sup> Sulle complesse vicende politiche e costituzionali che portarono alla “estensione” dello Statuto di Lushnjë, v. l'accuratissima analisi di E. Sherifi, *The Historic Mission of the Constituent Assembly to Determine the Form of Government*, in 10(5) *Mediterr. J. Soc. Sci.* 122 (2019).

<sup>82</sup> S. Stavri, *L'Albanie républicaine*, in *Rev. Balkans*, 1926, 57 ss. (ivi la citazione, virgolettata sopra nel testo, si trova a 57). L'autore si soffermava in particolare su aspetti economici, soprattutto con riguardo all'attività bancaria, definendo conclusivamente l'Albania come una sorta di «Svizzera dei Balcani» (cfr. 60).

<sup>83</sup> In tal senso, v. specialmente A. Anastasi, *Institucionet dhe Politika në Shqipëri (1925-1939)* [*Istituzioni e politica in Albania (1925-1939)*], Tiranë, 1995; Id., *Institucionet politike dhe e drejta Kushtetuese në Shqipëri (1912-1939)* [*Istituzioni politiche e diritto costituzionale in Albania (1912-1939)*], Tiranë, 1998. Alcuni cenni all'influenza esercitata dai modelli costituzionali francese e italiano si trovano nel saggio di M. Xhaferri, *The Historical Evolution of the Albanian Constitution During the XX-XXI Centuries*, in 10(3, S1) *Interdiscip. J. Res. Dev.* 31 (2023), e ivi cfr. 33-34.

<sup>84</sup> Vissuto dal 1797 al 1877.

<sup>85</sup> Cfr. J. Simon, *Le gouvernement de M. Thiers*, t. 1, Paris, 1879, spec. 69. Dal punto di vista della metodologia diacronica, sull'uso delle conoscenze storiche a fini di comparazione v., per tutti, G.F. Ferrari, *Comparazione e storia*, in *DPCE*, 2021, 2, 281 ss., spec. 283.

Presidente della Repubblica veniva eletto per la durata di sette anni se otteneva la maggioranza assoluta dei voti delle due Camere riunite. L'art. 69 della Costituzione albanese del 1925, a sua volta, contemplava la medesima procedura nonché lo stesso numero di anni per il mandato presidenziale albanese. Secondo l'art. 5 della legge del 25 febbraio 1875, il Presidente francese poteva sciogliere la Camera bassa con il consenso del Senato, laddove il Presidente albanese disponeva, ex art. 77 della Costituzione del 1925, del potere di dissoluzione della Camera bassa se essa avesse rifiutato per due volte consecutive di accordare la fiducia ai Governi presentati dal Capo dello Stato. Tanto nella Francia della Terza Repubblica, quanto nell'Albania repubblicana del 1925, le competenze del Presidente erano assai estese. L'irresponsabilità del Capo dello Stato incontrava prima di tutto il limite dell'ipotesi dell'alto tradimento; in Francia, sulla base dell'art. 6 della legge del 25 febbraio 1875 e, in Albania, in conformità all'art. 74 della Costituzione del 1925. Quanto, poi, alla responsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti che non fossero contrassegnati dai ministri competenti, essa si basava, nella Francia della Terza Repubblica, sull'art. 3 della legge costituzionale del 25 febbraio 1875, nonché, in Albania, sulle previsioni contenute nell'art. 81 della Costituzione del 1925.

Del resto, la somiglianza tra le costituzioni francesi e quelle albanesi ha interessato l'intero periodo zoghista. Emergono affinità tra la Carta costituzionale albanese del 1928, da un lato, e gli assetti costituzionali delle monarchie parlamentari francesi del 1814 e 1848, dall'altro lato. Sulla base delle Costituzioni francesi del 1814 e 1848, infatti, il potere esecutivo spettava al re, rispettivamente secondo l'art. 13 della Carta del 1814 e l'art. 12 della Carta del 1848. Orbene, una analoga previsione era contenuta nell'art. 13 della Costituzione albanese del 1928, in favore del sovrano titolare esclusivo del potere esecutivo. Gli stessi due articoli delle Carte costituzionali francesi stabilivano, per un verso, che la persona del re era inviolabile e sacra, mentre, per altro verso, veniva sancita la responsabilità dei ministri. Nella Costituzione albanese del 1928, a sua volta, l'art. 72 stabiliva che il re è inviolabile e irresponsabile, con la contestuale affermazione della responsabilità dei ministri.

Si volle, inoltre, con la Costituzione del 1925 creare una Camera dei deputati a immagine e somiglianza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, come anche un Senato modellato sull'esempio della Camera alta del Congresso federale USA. Vi era, però, una differenza non secondaria, in quanto non tutti i deputati e senatori, nel sistema costituzionale albanese del 1925, venivano eletti direttamente dal popolo. In particolare, due terzi dei complessivi diciotto senatori che componevano la Camera alta del Parlamento della Repubblica di Albania venivano designati direttamente dal Presidente della Repubblica. D'altro canto, se l'elezione del Presidente degli Stati Uniti avviene con un sistema elettorale semi-diretto, nel disegno istituzionale tracciato dalla Costituzione albanese del 1925 il Capo dello Stato era votato dai due terzi dei membri di ciascuna delle Camere parlamentari. Per altro verso ancora, i poteri attribuiti al Capo dello Stato nell'Albania repubblicana erano più ampi di quelli che l'ordinamento statunitense riconosce al Presidente. Ciò valeva specialmente per quanto riguardava la designazione del presidente del Senato da parte del Presidente

della Repubblica<sup>86</sup>, nonché soprattutto il potere di quest'ultimo di disporre lo scioglimento del Parlamento nazionale. Viene qui in considerazione, specialmente, la previsione contenuta nell'art. 56 della Costituzione albanese del 1925, laddove si stabiliva che, qualora si manifesti una divergenza di vedute tra la Camera dei deputati e il Senato in ordine all'approvazione di una legge, e la Camera bassa non intenda adeguarsi alla decisione assunta dal Senato, il Presidente della Repubblica ha il potere, subordinatamente al consenso della Camera alta, di disporre la dissoluzione della Camera dei deputati. Ne risultava, nel complesso, un penetrante potere di controllo del Capo dello Stato sia sul Senato che nei confronti della Camera dei deputati.

Con riguardo al potere legislativo, esso veniva esercitato, sulla base della Costituzione del 1925, dalle due Camere parlamentari. Erano contemplate due sessioni della Camera dei deputati, rispettivamente in primavera e autunno. Molto rilevante era, *inter alia*, la previsione costituzionale del libero mandato parlamentare, a presidio della democraticità delle istituzioni politiche nazionali. La *navette* tra le due Camere prevedeva che, in prima battuta, il progetto di legge venisse esaminato dalla Camera dei deputati per poi essere trasmesso al Senato. Se, però, il Senato non confermava la deliberazione adottata dalla Camera bassa, il progetto stesso tornava all'esame della Camera dei deputati, la quale ultima non poteva riprendere i lavori parlamentari sul progetto stesso nel corso della medesima sessione dei lavori parlamentari.

Anche con riguardo al potere legislativo nella prima Repubblica albanese del 1925 – così indicata per distinguerla dalla seconda Repubblica, ossia l'Albania socialista, nonché dalla terza Repubblica albanese inaugurata dal primo Parlamento pluralista albanese, dopo la fine del comunismo, con l'adozione della legge costituzionale del 29 aprile 1991<sup>87</sup>, vigente fino all'entrata in vigore (per decreto emanato dal Presidente della Repubblica Rexhep Mejdani<sup>88</sup>) della Costituzione del 28 novembre 1998, vale a dire la Carta fondamentale della quarta (e attuale) Repubblica albanese – possono trovarsi somiglianze con il Legislativo della Terza Repubblica francese del 1875. In entrambi i casi, infatti, a parte l'identità della denominazione, ossia Senato e Camera dei deputati, rispettivamente in base all'art. 1 della legge costituzionale del 25 febbraio 1875 e dell'art. 7 della Costituzione albanese del 1925, si trattava di due Camere parlamentari “diseguali”. Questo perché una parte dei senatori, sia in Francia che in Albania, non veniva eletta ma nominata. In Francia, ciò avveniva da parte dell'Assemblea ex art. 1 della legge del 24 febbraio 1875 concernente l'organizzazione del Senato; in Albania, da parte del Capo dello Stato, come stabiliva l'art. 49 della Costituzione del 1925. Tanto nella Francia della Terza Repubblica, quanto nell'Albania della prima Repubblica, il Senato era altresì chiamato a esercitare le competenze di Alta Corte dello Stato per giudicare i più alti

---

<sup>86</sup> La scelta del Capo dello Stato doveva essere effettuata tra i senatori in carica.

<sup>87</sup> Venne, allora, approvata una (semplice) legge costituzionale e non, invece, una Costituzione formale, soprattutto perché i due principali partiti politici, rappresentati dal Partito del lavoro e dal Partito democratico, erano tra loro in forte conflitto, così da rendere illusoria la prospettiva di una collaborazione finalizzata all'adozione della Carta fondamentale.

<sup>88</sup> In carica dal 1997 al 2002.

funzionari, rispettivamente secondo l'art. 9 della legge costituzionale del 24 febbraio 1875 e l'art. 57 della Costituzione albanese del 1925.

Di un certo rilievo, anche sul piano comparativo con l'esperienza costituzionale questa volta statunitense nonché in relazione a quanto appena osservato, era inoltre la previsione contenuta nell'art. 57 della Costituzione albanese del 1925. In base a tale norma, infatti, la Camera dei deputati poteva mettere in stato di accusa, per alto tradimento ovvero attentato alla sicurezza dello Stato, i ministri del Governo nazionale. In tal caso, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, istituiva una Alta Corte, con il compito di giudicare delle accuse appena menzionate. La speciale Corte di giustizia era formata da cinque senatori e da due magistrati<sup>89</sup> della Corte di cassazione. Appare abbastanza evidente, sotto il profilo in esame, la recezione nell'ordinamento costituzionale albanese del 1925 del modello rappresentato dalla procedura di *impeachment* americana.

Ai sensi dell'art. 69 della Costituzione del 1925, il Capo dello Stato veniva eletto dal Senato e dalla Camera dei deputati, riuniti congiuntamente in modo da formare l'Assemblea nazionale. La durata del mandato presidenziale era di sette anni, che decorrevano dal giorno della elezione stessa. Ai primi due scrutini veniva richiesta la maggioranza assoluta, mentre alla terza votazione era sufficiente la maggioranza relativa. L'elezione successiva avrebbe dovuto svolgersi un mese prima della fine del mandato presidenziale. Il condizionale, però, è d'obbligo, atteso che non vi fu mai alcuna elezione successiva, dal momento che il Presidente della Repubblica diventò, senza soluzione di continuità, il re degli Albanesi. Per candidarsi alla carica di Capo dello Stato, era richiesta la cittadinanza albanese, come pure la conoscenza della lingua albanese (a livello di madrelingua). Doveva, inoltre, possedere i diritti civili e politici, nonché le qualità richieste per accedere alla carica di deputato della Camera bassa<sup>90</sup>. Infine, il Presidente della Repubblica doveva prestare giuramento davanti alle Camere parlamentari.

Dal punto di vista comparativo, il Presidente della Repubblica d'Albania disponeva di poteri più ampi di quelli contemplati dalle monarchie sostituzionali esistenti negli Stati balcanici. Per certi versi, i poteri presidenziali albanesi richiamavano, ancora una volta, quelli del Presidente degli Stati Uniti d'America. Il Capo dello Stato, infatti, secondo la Costituzione albanese del 1925 era titolare del potere esecutivo in via esclusiva; egli, semplicemente, delegava i suoi poteri ai ministri, i quali erano da lui liberamente scelti e revocabili. Gli atti presidenziali venivano obbligatoriamente controfirmati dai ministri di volta in volta competenti, ma, nel sistema costituzionale albanese del 1925, non esisteva in senso tecnico un Governo/Esecutivo nazionale distinto dalla figura istituzionale del Presidente della Repubblica. D'altro canto, la nomina dei più alti funzionari statale era di esclusiva competenza del Presidente della Repubblica.

Il Capo dello Stato era irresponsabile, fatta eccezione per i casi di alto tradimento nonché per gli atti che avesse ommesso di fare contrassegnare dai

---

<sup>89</sup> Aventi lo *status* di presidente di sezione.

<sup>90</sup> Il Parlamento dell'Albania repubblicana era bicamerale, mentre quello dell'Albania monarchica fu monocamerale.

ministri competenti. In tale ultima ipotesi, gli atti stessi non erano validi. L'accusa contro il Capo dello Stato era giudicata dall'Alta Corte di cui all'art. 57 della Costituzione<sup>91</sup>.

Anche dal punto di vista del procedimento di revisione costituzionale erano rintracciabili somiglianze tra la Terza Repubblica francese e la prima Repubblica albanese. Secondo l'art. 141 della Costituzione albanese del 1925, non diversamente che in base all'art. 8 della legge costituzionale francese del 25 febbraio 1875, era necessario, per l'approvazione delle modificazioni costituzionali, il voto favorevole e separato delle due Camere parlamentari. Tale votazione doveva avvenire, in Francia, a maggioranza assoluta, e, in Albania, con la maggioranza qualificata dei re quarti dei membri di ciascuna Camera. In Francia, tale voto poteva avvenire sia spontaneamente che su richiesta del Capo dello Stato, mentre in Albania l'iniziativa poteva partire esclusivamente dal Presidente della Repubblica. Tuttavia, la scelta albanese del 1925 era stata condivisa dallo stesso art. 8 della legge costituzionale francese del 25 febbraio 1875, quantomeno come disposizione transitoria durante la presidenza di Mac Mahon<sup>92</sup>, il quale dunque era il solo soggetto istituzionale abilitato a richiedere alle Camere parlamentari una modificazione costituzionale. Alla conclusione del procedimento di revisione costituzionale, tanto la Costituzione albanese del 1925 quanto la legge costituzionale francese del 25 febbraio 1875 prevedevano che le due Camere si riunissero congiuntamente per votare la revisione, con la precisazione però che in Francia veniva richiesta la maggioranza assoluta dei voti favorevoli mentre in Albania era necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi.

Una maggiore continuità rispetto al passato, soprattutto con riguardo allo Statuto di Lushnjë del 1922, e dunque nella prospettiva della comparazione diacronica interna, era invece riscontrabile nella disciplina costituzionale albanese del 1925 sul potere giudiziario. Le corti di giustizia venivano, dunque, istituite come organi indipendenti dagli altri poteri dello Stato, con il compito di fondare le loro decisioni soltanto sulla Costituzione e sulle leggi. Vi erano, comunque, alcune differenze. Nel vigore dello Statuto del 1922, le sentenze venivano emanate in nome dello Stato, sulla base dell'art. 4 dello Statuto stesso, mentre secondo l'art. 9 della Costituzione del 1925, le decisioni giurisdizionali erano rese in nome della Repubblica. Con l'entrata in vigore della Costituzione del 1928, i provvedimenti giudiziari erano, invece, adottati nonché applicati in nome del re, ex art. 14 della Carta fondamentale della Monarchia albanese. I giudici, secondo lo Statuto del 1922, venivano designati dal Consiglio dei ministri, ex art. 84 del testo statutario, mentre la Costituzione del 1925 attribuiva la nomina dei magistrati al Presidente della Repubblica, che vi provvedeva con proprio decreto, su proposta peraltro del ministro della Giustizia. La selezione preventiva dei magistrati era effettuata da una commissione speciale, la cui composizione, però, era differente nello Statuto rispetto alle previsioni della Costituzione del 1925. Tanto lo Statuto "allargato" del 1922 che la Costituzione del 1925 ponevano il divieto per i giudici di svolgere attività politica, ma le disposizioni della Costituzione del 1925 erano più complete, in quanto prevedevano anche le conseguenze della violazione di tale

---

<sup>91</sup> Su questa Corte speciale, v. quanto detto sopra, in questo paragrafo.

<sup>92</sup> Vissuto tra il 1808 e il 1893.

interdizione, ossia la destituzione del magistrato. Inoltre, la parte finale della Costituzione albanese del 1925 contemplava, agli art. 124-139, il catalogo dei diritti fondamentali, la cui tutela spettava ovviamente alla magistratura. Tuttavia, sul piano concreto, si verificarono ripetute e gravi violazioni dei diritti fondamentali, non esclusa l'eliminazione fisica degli oppositori politici. Si noti, inoltre, che l'art. 124 della Costituzione del 1925 stabiliva che i terreni rurali in Albania potessero appartenere unicamente a cittadini o persone morali albanesi<sup>93</sup>, e che il quarto comma dell'art. 128 riservava ai soli cittadini albanesi il diritto di pubblicare giornali, con evidente limitazione dunque della libertà di espressione pure contemplata nell'articolo da ultimo menzionato. Il catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali di cui alla Costituzione albanese del 1925 fu ampliato dalla successiva Costituzione del 1928, anche mediante il richiamo a principi già affermati dalla Dichiarazione francese sui diritti dell'uomo del 1789. Così avvenne, in particolare, per l'art. 192 della Carta costituzionale della Monarchia albanese del 1928, dove si stabiliva che la libertà personale rappresenta un diritto naturale che si arresta dove inizia la libertà altrui, con l'importante precisazione che il confine in questione viene determinato soltanto dalla legge. Di rilievo fu, altresì, la previsione dei diritti sociali nella Costituzione del 1928, diversamente da quanto avveniva nel testo costituzionale del 1925. In tale ultimo contesto, spiccava l'art. 206 della Costituzione del 1928, sull'insegnamento obbligatorio e gratuito nelle scuole di istruzione primaria gestite dallo Stato albanese.

Una costante dei testi costituzionali albanesi, transitata dalla Statuto "allargato" del 1922 alla Costituzione del 1925 e, quindi, alla Carta costituzionale del 1928, fu la presenza del Consiglio di controllo delle finanze pubbliche, di cui, in particolare, agli art. 93-97 e 153-159, rispettivamente della Carta del 1925 e del 1928. Una notevole innovazione, invece, del periodo monarchico rispetto a quello repubblicano fu rappresentata dalla istituzione, nella Carta costituzionale del 1928, del Consiglio di Stato<sup>94</sup>, disciplinato dagli art. 160-168 del testo costituzionale zoghista. Tra i compiti del Consiglio di Stato, erano di speciale importanza quello di redigere i testi dei codici, di preparare i progetti di legge, di fornire il proprio parere sulle convenzioni internazionali. I componenti del Consiglio di Stato erano designati dal re, il quale operava una scelta del tutto discrezionale traendo i nominativi dalla lista di candidati predisposta a cura di una commissione speciale. Il sovrano, inoltre, nominava e revocava il presidente del Consiglio di Stato, scelto comunque tra i suoi membri. I consiglieri di Stato restavano in carica per sette anni; durante il loro mandato, erano inamovibili.

Lo stesso Presidente della Repubblica, Ahmet Zogu, annunciò, in un messaggio rivolto al Parlamento il 1° giugno 1928, la necessità (a suo giudizio) di modificare l'assetto costituzionale dell'Albania, ponendo così le

---

<sup>93</sup> Gli stranieri infatti, secondo la parte finale dell'art. 124 della Costituzione albanese del 1925, «hanno solo il diritto di vendita dei terreni rurali, ed il diritto di proprietà soltanto su quelle terre rurali loro necessarie per costruzione di fabbriche, e per sistemare le comunicazioni».

<sup>94</sup> Su cui v. anche quanto detto *retro*, nel capitolo 4.

premesse politiche e istituzionali per la trasformazione che di lì a poco si sarebbe effettivamente realizzata<sup>95</sup>.

Sul piano delle relazioni internazionali, Zogu aveva mostrato fin dal gennaio 1925 quale fosse la sua opinione. Egli, infatti, voleva prendere le distanze dalla Jugoslavia, che in passato aveva manifestato tendenze espansionistiche nei confronti del territorio albanese. Non si trattava soltanto di un'opinione personale di Zogu; da Durazzo, dove aveva sede la Legazione d'Italia dai tempi del principe Wilhelm Von Wied, il marchese Carlo Durazzo, nella sua qualità di ministro plenipotenziario in Albania dal luglio 1922, informava che vi era molta agitazione nel Paese a causa di persistenti voci secondo le quali la Jugoslavia si apprestava ad occupare Scutari<sup>96</sup>. Da ciò, evidentemente, derivò il tradizionale favore accordato da Zogu alle relazioni con l'Italia. A quest'ultima, dunque, Zogu riservò il posto principale, soprattutto con riguardo agli interessi economici italiani in Albania. In un messaggio rivolto, il 20 gennaio 1925, da Zogu al suo omologo italiano, il capo del Governo albanese ribadì il suo «vivo desiderio di avvicinamento all'Italia»<sup>97</sup>. Il capo dell'Esecutivo italiano, peraltro, rispose al messaggio di Zogu in maniera abbastanza «vaga», non essendo forse del tutto convinto della sincerità di Zogu. Nella menzionata risposta italiana, infatti, si affermava e precisava che l'amicizia dell'Italia «dipenderà dall'azione del governo albanese»<sup>98</sup>.

Dal canto suo, la Jugoslavia non cessò di finanziare gli emigrati albanesi che erano oppositori di Zogu, nella speranza che essi riuscissero a rovesciarne il regime. Le sovvenzioni jugoslave si indirizzarono, in particolare, al Comitato di emancipazione nazionale (anti-zoghista), costituitosi in Svizzera (a Ginevra). Si pensi, infine, che la Jugoslavia propose all'Italia, nella primavera del 1926, una «spartizione» dell'Albania, ma il Governo italiano declinò l'offerta, anche in considerazione della posizione di supremazia e, anzi, di esclusività ottenuta dagli interessi italiani<sup>99</sup>.

## 6. Un breve pensiero finale, con lo sguardo rivolto al futuro (*the road ahead*)

L'auspicio è dunque che, al termine del Convegno internazionale dell'Università di Bergamo del luglio 2025, dedicato al centenario della Costituzione albanese del 1925, nonché soprattutto in esito alla pubblicazione dei relativi *Atti* congressuali sulle pagine di *Diritto pubblico comparato ed europeo online*, primaria *Rivista* italiana per gli studi pubblico-comparatistici, sebbene nemmeno si immagini che vi sia stato un cambiamento radicale dello stato dell'arte in materia di ricerca giur-albanologica comparativa, tuttavia sia ora almeno un poco meno vero quanto

<sup>95</sup> Sul discorso presidenziale del giugno 1928, v. L. Ahmetaj, *The Transition of Albania from Republic to Monarchy*, in 10(31) *Eur. Sci. J.* 208 (2014).

<sup>96</sup> Telegramma Durazzo del 29 febbraio 1924, in Ministero degli Affari Esteri, *I documenti diplomatici italiani*, VII<sup>a</sup> serie, 1922-1935, cit., doc. n. 28.

<sup>97</sup> Ministero degli Affari Esteri, *I documenti diplomatici italiani*, VII<sup>a</sup> serie, 1922-1935, cit., 399.

<sup>98</sup> *Ibidem*, 422.

<sup>99</sup> Cfr. P. Pastorelli, *Italia e Albania, 1924-1927*, cit., 284 s.

recentemente affermato (dal prof. Martin Löhnig, storico del diritto all'Università di Ratisbona), ossia che «Albania [...] must be a country full of legal history. And yet we in Germany (and the names of many other countries could also be mentioned here) know next to nothing about Albania's legal history and the academic work that has been done on it»<sup>100</sup>. Già prima, del resto, si era opportunamente osservato nella dottrina italiana che l'Albania costituisce un «paese dalla storia complessa e sovente tormentata», con la precisazione che «se non si conosce bene l'Albania di oggi, ancora più sconosciuta è la storia del suo passato»<sup>101</sup>.

Se qualche passo in avanti è stato dunque compiuto, quello che più conta, per il momento, è di aver posto le basi per ulteriori indagini, quale appiglio e punto di (ri-)partenza per la ricerca futura ancora da scrivere. Come è ovvio, infatti, il cerchio non è chiuso e il cantiere resta aperto a nuove prove e nuovi risultati.

Mauro Mazza  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Bergamo  
[mauro.mazza@unibg.it](mailto:mauro.mazza@unibg.it)

---

<sup>100</sup> M. Löhnig, *Foreword*, in A. Malltezi, A. Kromiçi, *History of Law in Albania*, Vienna, 2024, 5. E v., sul tema, E. Pepa, *Mendimi juridik i Shqiptarëve ndër shekuj* [Il pensiero giuridico degli albanesi attraverso i secoli], Tiranë, 2015 (recensione di A. Anastasi, in *Euro-Balkan L. & Ec. Rev.* 2022, n. 1, 4 ss.; l'autore è docente all'Università di Durazzo, per le materie di antropologia giuridica, diritto comparato e teoria del diritto).

<sup>101</sup> A. Biagini, *Prefazione*, in S. Paçukaj, *Albania. Antropografia degli anni '20*, cit., spec. 9.